

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	24
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	31
DIFESA (IV)	»	41
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	45
FINANZE (VI)	»	51
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	67
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	73
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	76
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	80
AGRICOLTURA (XIII)	»	81

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	86
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	104
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	106
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	108

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 1751 Businarolo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
---	---

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 1751 Businarolo.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesca BUSINAROLO (M5S), *relatore per la II Commissione*, osserva che finalmente, dopo due anni dall'inizio di questa legislatura, inizia l'esame della proposta di legge su un fenomeno che è ancora poco noto in Italia, il cd. «whistleblowing», termine di origine anglosassone che, pur non avendo una traduzione in lingua italiana, letteralmente significa «soffiare nel fischietto» e con cui sostanzialmente si indica la segnalazione di un illecito, riscontrato in ambito lavorativo, contro l'interesse pubblico.

Denunciare un illecito dovrebbe costituire un dovere civico per ogni cittadino, prima ancora che un diritto. Si tratta di una pratica di civiltà e di rispetto per la legalità che è molto diffusa all'estero, soprattutto nei Paesi anglosassoni e scandinavi e che invece in Italia non soltanto resta ancora poco conosciuta ma spesso trova anche forti opposizioni.

Il *whistleblowing* nasce negli anni Novanta come una best practice di poche aziende virtuose, ma è soltanto da poco tempo che è stato riconosciuto quale importante strumento giuridico per combattere e prevenire comportamenti illeciti o irregolari perpetrati all'interno di istituzioni ed imprese. Si tratta soprattutto di uno strumento di particolare rilevanza nell'ambito di una effettiva ed efficace lotta alla corruzione. Alla base dell'esigenza di un intervento legislativo vi è la constatazione che chi denuncia casi di corruzione non soltanto non è protetto, ma rischia lavoro e futuro.

Il ritardo da parte del legislatore ad intervenire in materia (la proposta di legge è stata presentata il 30 ottobre 2013) è sottolineato non soltanto dai sempre più numerosi casi di vessazioni nell'ambito dei rapporti di lavoro ai danni dei dipendenti che denunciano illeciti relativi a quello

stesso ambito, ma anche dall'autorità Nazionale anticorruzione che il 28 aprile 2015 ha adottato le «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (cd. «whistleblower»), pubblicate il 14 maggio 2015 nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tanto per comprendere le dimensioni del fenomeno si segnala che in due mesi di operatività sono già quaranta le segnalazioni alla piattaforma di *whistleblowing* «Alac-Allerta Anticorruzione» realizzata da Transparency International Italia. Si tratta di una struttura informatica aperta e raggiungibile da tutti quelli che vogliono denunciare episodi di corruzione.

Per quanto concerne le Linee guida l'obiettivo è di offrire agli enti pubblici italiani una disciplina applicativa delle disposizioni di principio introdotte dalla legge n. 190/2012 volte ad incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, «contemporaneamente garantendo ad essi – che coraggiosamente e con senso civico si espongono in prima persona – la tutela della riservatezza e la protezione contro eventuali forme di ritorsione che si possano verificare sempre in ambito lavorativo».

Come è ricordato nel documento dell'ANAC, l'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che con raccomandazioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, talvolta in modo vincolante, altre volte sotto forma di invito ad adempiere. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione») ha recepito tali sollecitazioni, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, con la disposizione dell'articolo 1, comma 51, che introduce l'articolo 54-*bis* nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante «Norme generali sull'ordinamento del la-

voro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), prevedendo che: «Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia». La stessa norma disciplina poi, nei successivi commi, il tendenziale divieto di rivelazione del nome del segnalante nei procedimenti disciplinari, il controllo che il Dipartimento della Funzione Pubblica deve esercitare su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori, la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»). Sempre nelle Linee guida dell'A.N.A.C. si legge che la disposizione richiamata delinea esclusivamente una protezione generale e astratta; essa per più versi deve essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale – per effettuare la propria segnalazione – deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Si segnala inoltre che l'attuale Piano nazionale anticorruzione (PNA), al paragrafo 3.1.11, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare. Nello specifico, il Piano prevede che le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di

cui all'articolo 54-*bis* del predetto decreto. L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) come intervento da realizzare con tempestività. È importante ricordare inoltre che in materia è intervenuto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante « Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, che, da un lato ha modificato, con l'articolo 31, il testo dell'articolo 54-*bis* introducendo l'A.N.A.C. quale soggetto destinatario delle segnalazioni, dall'altro (con l'articolo 19, c. 5) ha stabilito che l'A.N.A.C. « riceve notizie e segnalazione di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ». L'A.N.A.C., pertanto, è richiamata a gestire le segnalazioni che i dipendenti di altre amministrazioni possono indirizzarle ai sensi del richiamato articolo 54-*bis*. In questo ambito sono state emanate le Linee guida di cui si è detto. Un intervento legislativo nuovo, pertanto, non si sovrappone alle Linee guida, ma serve ad integrare la legislazione vigente laddove essa è carente.

In Italia si è parlato per la prima volta ufficialmente di *whistleblowing* con l'emanazione della legge anticorruzione ma, soprattutto, si è cominciato a conoscere il fenomeno *whistleblowing* a seguito di scandali che hanno avuto un'eco e ripercussioni mondiali, per citarne alcuni quelli della Enron e della Worldcom negli Stati Uniti e delle indagini, in Italia, legate alla scalata della Banca Antonveneta o del crac Parmalat. Tuttavia sono molteplici i limiti di questa forma di protezione: innanzitutto la norma si applica soltanto al settore pubblico, non protegge con l'anonimato le denunce e non offre una ricompensa per chi denuncia, né prevede vere forme di tutela contro possibili ritorsioni da parte del datore di lavoro. Anche se finalmente, dopo qualche anno, qualcosa è cambiato ed infatti attualmente è possibile ritrovare meccanismi interni di *whistleblowing* nelle istituzioni europee, mentre

in Italia il Comune di Milano e l'Agenzia delle Entrate si sono attivati in tal senso.

Quella del *whistleblowing* è una questione culturale e di diritto, della responsabilizzazione dei cittadini onesti, nello specifico i lavoratori, perché non restino testimoni silenziosi quando accadono abusi e comportamenti illeciti nei luoghi di lavoro. La necessità di una disciplina organica in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione si evidenzia sia considerando quanto la corruzione costi al Pil di ogni Stato sia sulla base di alcuni dati statistici, come quelli forniti da *Transparency International* per quanto riguarda il livello di percezione della corruzione, in cui l'Italia, anche nel 2014, si riconferma nei gradini più bassi, al 69esimo nel mondo.

Anche in un recente convegno organizzato dall'università Luiss di Roma in materia di *whistleblowing* sono state messe a confronto la realtà americana e quella italiana. Nel corso del suo intervento l'ambasciatore americano John R. Philips ha dichiarato che lo strumento del *whistleblowing* permette oggi al Governo americano di recuperare l'85 per cento delle somme in materia di frodi, previste nella cornice del « False claim act », a fronte di un 15 per cento che è ritornato nelle casse del Tesoro statunitense attraverso l'azione messa in campo dal ministero della giustizia. Nel corso dell'incontro è intervenuto anche il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone, che ha sottolineato quanto spesso accade che il segnalatore venga visto in un'accezione negativa, paragonato ad un delatore e che occorre dunque incentivare un cambio culturale per far sì che scoprire reati e illeciti possa avere un valore positivo.

In quest'ottica si inserisce questa proposta di legge che, principalmente, è incentrata su due punti fondamentali: la protezione dell'autore della segnalazione e l'incentivo economico per la denuncia di reati contro lo Stato nell'interesse pubblico. L'obiettivo principale della proposta di legge è di ridurre drasticamente reati molto gravi come la frode fiscale e la corruzione che, purtroppo spesso, anche

come si evince dai recenti scandali che hanno coinvolto personaggi della politica e dell'imprenditoria, non avviene soltanto in occasione della realizzazione di grandi opere pubbliche ma si annida anche in ambiti lavorativi più circoscritti, di dimensioni certamente minori.

La proposta di legge introduce principalmente due novità: la prima è l'estensione della tutela dell'autore della denuncia nell'ambito lavorativo privato, e dunque non soltanto più limitato al pubblico, ampliando anche la platea dei possibili autori della segnalazione: non soltanto dunque i dipendenti pubblici, ma anche i privati, gli stagisti, i volontari e gli impiegati hanno diritto a segnalare un illecito. La necessità della tutela nasce dal fatto che nella maggior parte dei casi chi denuncia diventa oggetto di continue vessazioni da parte dei superiori o colleghi denunciati, fino ad arrivare a casi di mobbing e licenziamento, con conseguenze che inevitabilmente si ripercuotono in maniera negativa sulla vita psico-fisica del segnalatore. E questo stato di cose, in molti casi, crea una serie di timori e paure che impediscono ad un soggetto di denunciare gli atti illeciti di cui sia venuto a sapere.

Ulteriore elemento di novità è costituito dalla previsione di un premio in denaro, per incentivare le persone ad uscire dall'omertà e denunciare casi di illegalità nei confronti dell'interesse collettivo, sulla scia di quanto già avviene negli Stati Uniti.

Una proposta di legge in questa materia è perfettamente in linea con gli obiettivi di trasparenza ed efficienza perseguiti dalla Pubblica amministrazione e ribaditi dalla Convenzione dell'organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2003 e resa esecutiva dalla legge n. 116 del 2009, diretta a creare ambienti di lavoro più responsabili.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge rimanda alla relazione della correlatrice, Floriana Cesellato.

Floriana CASELLATO (PD), *relatore per la XI Commissione*, riferendo sul testo del provvedimento, per quanto di competenza

della Commissione lavoro, rileva preliminarmente che allo stato la materia della tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è stata disciplinata solo con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Con l'articolo 1, comma 51, della cosiddetta « legge Severino » (legge 6 novembre 2012, n. 190) è stato, infatti, inserito nel decreto legislativo n. 165 del 2001 l'articolo 54-bis, relativo, appunto, alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. Il comma 1 del richiamato articolo 54-bis nel suo testo iniziale ha previsto, infatti, che, salvi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per quelli di responsabilità civile extracontrattuale per il medesimo titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati in modo diretto o indiretto alla denuncia. Con l'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si è, inoltre, estesa la portata della disposizione anche alle denunce rivolte all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I successivi commi della disposizione intendono, invece, tutelare la riservatezza dell'identità degli autori delle denunce e assicurare che essi non siano oggetto di misure discriminatorie. In particolare, il comma 2 stabilisce che nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. In caso contrario, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità del denunciante può essere rive-

lata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Nella medesima ottica, il successivo comma 4 prevede che la denuncia sia sottratta a diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Quanto alla tutela contro misure discriminatorie, il comma 3 dispone che l'adozione di tali misure sia segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le misure sono state poste in essere.

L'attuale Piano nazionale anticorruzione, al paragrafo 3.1.11, riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che, quindi, le amministrazioni pubbliche devono porre in essere ed attuare. A tale riguardo, il Piano nazionale anticorruzione prevede che le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua le segnalazioni, demandando l'adozione delle iniziative necessarie ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione. In particolare, si richiede ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (due o tre). Inoltre, occorre prevedere codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante e predisporre modelli per ricevere le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto. Si prevede inoltre che, nell'ambito del medesimo piano, siano previsti obblighi di riservatezza a carico di quanti ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione stessa. Si raccomanda, inoltre, che,

nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente in forma associata o in accordo con altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, possa essere valutata la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione, anche al fine di non esporre il segnalante alla presenza fisica dell'ufficio ricevente.

Con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 l'ANAC ha adottato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. *whistle-blower*). L'Autorità ha preventivamente sottoposto le Linee guida a una consultazione pubblica al fine di acquisire, da parte dei soggetti interessati, elementi e osservazioni utili. Decorsi dodici mesi dall'adozione delle Linee guida, sarà effettuata una procedura di verifica d'impatto della regolazione. Nelle linee guida si evidenzia che la richiamata disciplina legislativa delinea esclusivamente una protezione generale e astratta, che necessita, per più versi, di essere completata con concrete misure di tutela del dipendente, il quale – per effettuare la propria segnalazione – deve poter fare affidamento su una protezione effettiva ed efficace che gli eviti una esposizione a misure discriminatorie. Le Linee guida si riferiscono pertanto alle procedure che l'ANAC intende seguire per la gestione delle segnalazioni delle quali è destinataria, ancorché si precisi che esse possono costituire un utile riferimento per le altre amministrazioni tenute ad applicare l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Nelle medesime linee guida l'Autorità sottolinea, tuttavia, l'incertezza del dettato normativo che caratterizza la materia, auspicando un intervento del legislatore volto a chiarire le questioni interpretative ancora aperte. Di tali proposte dell'ANAC potrà ovviamente tenersi conto nel corso dell'esame della presente proposta di legge.

Quanto al contenuto del provvedimento, segnalo che esso, all'articolo 1, estende a tutti i lavoratori pubblici e privati il campo di applicazione delle misure volte alla protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Il successivo articolo 9

chiarisce che la segnalazione di reati o irregolarità all'autorità di regolamentazione del settore interessato ovvero all'autorità di polizia o giudiziaria può essere effettuata quando la segnalazione effettuata all'ente pubblico o privato di appartenenza sia stata oggetto di valutazione negativa senza motivato parere, ovvero l'ente non offra, a parere dell'autore della segnalazione, le adeguate garanzie di neutralità. L'articolo 10 prevede che le segnalazioni possano essere effettuate al pubblico in generale, anche tramite i mezzi di comunicazione o di informazione, solo nel caso in cui esse siano state già effettuate ai sensi della presente legge o siano state oggetto di valutazione negativa senza motivato parere. L'articolo 3 precisa, inoltre, che le tutele si estendano anche agli ex dipendenti pubblici o privati, ai consulenti, agli stagisti e ai volontari. Sul piano oggettivo, in base all'articolo 2 si prevede che le segnalazioni debbano avere ad oggetto reati o irregolarità suscettibili di provocare un danno alla collettività di cui l'autore è venuto a conoscenza in occasione del proprio rapporto di lavoro. Gli articoli 4 e 5 prevedono che la legge si applichi alle segnalazioni di reati o irregolarità effettuate in buona fede, anche nell'ipotesi in cui essi risultino inesistenti, purché esse non configurino reati di calunnia o di diffamazione. Il successivo articolo 6, in linea con la normativa vigente, prevede che l'identità dell'autore non possa essere rivelata senza il suo consenso. Diversamente da quanto previsto a legislazione vigente, tuttavia, si prevede che le segnalazioni possano essere effettuate anche in forma anonima. In tale ultimo caso, tenuto conto dell'impossibilità di approfondire le segnalazioni, queste sono prese in esame solo qualora siano adeguatamente documentate. Al fine di garantire la tutela dell'autore della segnalazione, l'articolo 7 prevede un'inversione dell'onere della prova, stabilendo che il datore di lavoro debba dimostrare che ogni misura presa ai danni dell'autore è motivata da ragioni estranee alla segnalazione effettuata. Quanto agli adempimenti organizzativi, l'articolo 8 prevede che gli enti pubblici o

privati possono dotarsi di organi interni autonomi incaricati di procedere alla valutazione delle segnalazioni. A fronte di tale facoltà, l'articolo 16 stabilisce invece che presso ogni ente pubblico o privato sia istituito un ufficio indipendente con il compito di redigere statistiche sul numero di segnalazioni di reati o irregolarità effettuate e sul loro esito, di provvedere alla liquidazione dei premi di cui all'articolo 15 e alla raccolta e alla pubblicazione periodica dei relativi dati, nonché di assicurare il coordinamento con i soggetti competenti per l'accertamento delle condotte di reato. L'articolo 11 stabilisce che ogni procedimento disciplinare avviato nei confronti di un soggetto indicato in una segnalazione di reato o irregolarità deve essere basato su elementi certi e documentati. L'articolo 12 esclude che il diritto di effettuare segnalazioni di reati o irregolarità possa essere limitato mediante clausole contrattuali, mentre l'articolo 13, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, esclude l'accesso alle segnalazioni. L'articolo 14 garantisce all'autore della segnalazione la tutela rispetto a eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità. L'autore della segnalazione, in particolare, qualora licenziato, ha diritto a essere riassunto, su ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti, nonché delle eventuali spese legali. L'articolo 15 reca, poi, una misura di carattere premiale stabilendo che all'autore della segnalazione sia attribuita, a titolo di premio, una somma di denaro di importo compreso tra il 15 e il 30 per cento della somma recuperata a seguito della condanna definitiva della Corte dei conti per reati o irregolarità che comportano un danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, entro un limite massimo di 2 milioni di euro. In relazione all'adozione di una normativa più estesa e comprensiva, l'articolo 17 prevede, da ultimo, l'abrogazione del richiamato articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sottolinea come la proposta di legge intervenga su una materia estremamente delicata che necessita di opportuni approfondimenti anche attraverso audizioni. A tale proposito comunica che il relatore per la II Commissione ha già trasmesso alla Presidenza la richiesta di alcune audizioni che saranno sottoposte ad una prossima riunione congiunta degli Uffici di Presidenza,

integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni II e XI. Invita, pertanto, anche a nome del Presidente della XI, i rappresentanti dei Gruppi a formulare eventuali richieste di audizioni entro il 4 giugno 2015. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dello sviluppo economico, Simona Vicari, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	10
--	----

AUDIZIONI

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente della X Commissione, Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dello sviluppo economico, Simona Vicari, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione

della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

La sottosegretaria Simona VICARI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Ermete REALACCI

(PD), *presidente della VIII Commissione*, Davide CRIPPA (M5S), Gianluca BENAMATI (PD), Stella BIANCHI (PD), Marietta TIDEI (PD), Ludovico VICO (PD), Andrea VALLASCAS (M5S) e Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL).

La sottosegretaria Simona VICARI si riserva di fornire alla Commissione memorie integrative sui quesiti posti.

Intervengono quindi sull'ordine dei lavori i deputati Davide CRIPPA (M5S), Gianluca BENAMATI (PD) e Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL).

La sottosegretaria Simona VICARI fornisce ulteriori precisazioni sulle questioni sollevate.

Guglielmo EPIFANI, ringrazia la sottosegretaria per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (*Deliberazione*) 12

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Sulla pubblicità dei lavori 13
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone (*Svolgimento e conclusione*) 13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Nuovo testo C. 1460 Verini ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 13
ALLEGATO 1 (Parere approvato) 21

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 Bonafede ed abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 16
ALLEGATO 2 (Parere approvato) 22

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19
ALLEGATO 3 (Emendamenti) 23
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 20

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 8.55.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (*Deliberazione*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di uf-

ficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il programma dell'indagine conoscitiva prevede le audizioni di rappresentanti di istituzioni, di organizzazioni sindacali, di enti e di associazioni interessati nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dalla presidente.

La seduta termina alle 9.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 9.

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone.

(Svolgimento e conclusione).

Cesare PATRONE, *capo del Corpo forestale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD) e Stefano QUARANTA (SEL).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il capo del Corpo forestale dello Stato per la sua partecipazione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

Nuovo testo C. 1460 Verini ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge C. 1460, elaborato dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari esteri, si compone di 7 articoli. L'articolo 1 autorizza la ratifica della Conven-

zione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa. L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi. In particolare, in base alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU. Più nel dettaglio, i decreti legislativi dovranno: garantire l'assistenza giudiziaria anche nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (lettera *c)*), in attuazione dell'articolo 3 della Convenzione; disciplinare la restituzione delle cose pertinenti il reato, in attuazione dell'articolo 8 della Convenzione; disciplinare la procedura per il trasferimento, a fini investigativi, di persone detenute, in attuazione dell'articolo 9 della Convenzione; disciplinare gli effetti processuali delle audizioni compiute mediante videoconferenza in attuazione degli articoli 10 e 11 della Convenzione; prevedere la possibilità per pubblico ministero e polizia giudiziaria di ritardare provvedimenti di competenza, in indagini relative a delitti per i quali è consentita l'estradizione, al fine di poter procedere alla cattura dei responsabili; disciplinare le intercettazioni in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione. Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Le Commissioni riunite hanno poi introdotto tre nuovi articoli (*3-bis*, *3-ter* e *3-quater*), che riproducono il contenuto del disegno di legge n. 2813, concernente delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estra-

dizione per l'estero. Sono quindi previsti con l'obiettivo complessivo della semplificazione, principi e criteri direttivi per la revisione del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniere). La delega riguarda sia i rapporti con Stati che non fanno parte dell'Unione Europea sia – per alcuni aspetti con una distinta regolamentazione – i rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea. L'articolo *3-bis* contiene in primo luogo i principi generali in materia di assistenza giudiziaria. Al comma 1, lettera *a)*, sono indicati (n. 1) i poteri d'intervento del Ministro della giustizia, che, per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, può decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Con riguardo ai rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea, tale potere potrà essere esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea. Ai numeri 2), 3) e 4) si prevede che, se la richiesta ha per oggetto acquisizioni probatorie da compiersi davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che negli altri casi il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria con decreto motivato.

In particolare è stato previsto, sul versante passivo della cooperazione a fini di acquisizione probatoria e del sequestro a fini di confisca, l'intervento del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e del giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio, in luogo di quello del procuratore generale presso la corte d'appello e della medesima corte. Risulta soppressa l'ulteriore fase processuale, diretta all'individuazione dell'organo competente, in capo alla Corte di Cassazione, in caso di atti da compiersi in diversi distretti giudiziari.

Ulteriori principi e criteri direttivi interessano la possibilità di autorizzare la presenza alle attività da compiersi di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea (n. 5), e la possibilità di compiere attività supplementari, non indicate nella richiesta di assistenza (n. 6). Il numero 7) estende l'applicazione delle regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria, in quanto compatibili, alle richieste presentate da uno Stato membro ad altri Stati membri dell'Unione europea nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative. Al numero 8) la delega riguarda la disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica. È poi prevista ai numeri 9), 10) e 11), la possibilità di costituire squadre investigative comuni; l'acquisizione e l'utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall'autorità straniera (n. 12). In base al numero 13), dovrà essere prevista una forma specifica di assistenza giudiziaria, sulle procedure e l'autorità competente a consentire il trasferimento temporaneo di persone detenute a fini investigativi.

Quanto ai principi e criteri direttivi per la delega in materia di estradizione (lettera *b*), è distinto l'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria. In materia di estradizione dall'estero, vi è l'esplicita attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco, definitivo o temporaneo, delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria, finalizzato alla tutela di interessi supremi della Repubblica. Sono richiamati poi i poteri del Procuratore generale della Repubblica a fronte di una richiesta di estradizione e, quanto alla garanzia della specialità dell'estradizione – principio di diritto internazionale che non consente allo stato richiedente di processare e punire per fatti diversi da quelli indicati nella domanda di estradizione – si prevede l'irrevocabilità del potere di rinuncia, salvo che intervengano

fatti nuovi che modificano la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia, in conformità a quanto affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 11971 del 29 novembre 2007). È poi prevista la disciplina degli effetti processuali del principio di specialità. In particolare, in base al numero 8), si prevede che, sul versante passivo, il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena. La specialità come causa di sospensione assicura, inoltre, la possibilità di applicazione sia al processo che all'esecuzione della pena, nonché quello di determinare la sospensione della prescrizione senza bisogno di adottare misure per interromperne il decorso. Dovrà essere effettuato il computo ad ogni effetto processuale della custodia cautelare sofferta all'estero ai fini dell'estradizione e la riparazione per l'ingiusta detenzione sofferta all'estero a fini estradizionali (nn. 6 e 9).

Quanto ai principi in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiani (lettera *c*) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione. Inoltre dovranno essere previste condizioni e forme del trasferimento delle procedure.

In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'UE (lettera *d*), ai numeri 1) e 2) si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento. Viene quindi meno la preventiva valutazione del Ministro della giustizia sulla richiesta di riconoscimento, al fine di verificare l'eseguitabilità in Italia della decisione straniera, salva la sussistenza del potere del ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni even-

tualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione all'estero o nel territorio dello Stato della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento (n. 3). Il mutuo riconoscimento riguarda anche le decisioni assunte nei confronti di persone giuridiche (n. 4) la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguirsi nel territorio dello Stato deve essere adottata con la massima urgenza e in modo da assicurarne tempestività ed efficacia, con regole speciali per l'esecuzione per la cui esecuzione l'interessato ha prestato il consenso (n. 5)). Sulla base del medesimo principio di mutuo riconoscimento delle decisioni degli Stati appartenenti all'Unione europea, si stabilisce che l'autorità giudiziaria italiana, nei casi previsti dalla legge, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati dell'Unione europea anche nel caso in cui il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale, e che non possa essere sindacato il merito della decisione giudiziaria, il riconoscimento della quale sia richiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza in ogni caso dei principi fondamentali del Trattato e dell'ordinamento giuridico (n. 6). È prevista l'impugnabilità – in genere senza effetto sospensivo – del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria di cui l'autorità di altro paese membro dell'UE abbia chiesto il riconoscimento (n. 7). Sono poi previsti rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede, eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione (n. 8). Il comma 2 disciplina il procedimento di esercizio della delega, che vede anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.

Osserva che l'articolo 3-ter introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. La modifica dell'articolo 708, comma 5, c.p.p., pone rimedio a una lacuna normativa segnalata dalla Cassazione e prevede un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. L'articolo 3-ter, al

comma 2, interviene poi sull'articolo 714 del codice di procedura penale, con la previsione di uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale. Il termine è sospeso dal deposito del ricorso al giudice amministrativo avverso la decisione del ministro della giustizia sino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi. L'articolo 3-*quater* prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive per il caso in cui i decreti legislativi adottati determinino nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » e « ordinamento civile e penale » che rientrano tra gli ambiti di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *a*) e *l*).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di azione di classe.

Nuovo testo C. 1335 Bonafede ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il prescritto parere, per i profili di competenza, sul nuovo testo della proposta di legge n. 1335, che modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (cosiddetta *class action*), attualmente disciplinata nel Codice del consumo (articolo 140-*bis* del decreto legislativo n. 206 del 2005). In termini generali, il provvedimento: sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile; delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti; conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema *opt-in*, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'*opt-out*) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe; innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la cosiddetta quota lite; prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Entrando nel merito del contenuto, rilevo che l'articolo 1 inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-*bis* – 840-*sexiesdecies*).

In particolare, l'articolo 840-*bis* del codice di procedura civile definisce il campo d'applicazione dell'azione eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a «diritti individuali omogenei» (ma non ad «interessi collettivi»), da ciascun componente della classe,

nonché dalle associazioni o comitati che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette).

L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno.

La proposta delinea, infine, i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

L'articolo 840-*ter* del codice di procedura civile disciplina la proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il giudice competente a conoscere l'azione di classe è individuato nella sezione specializzata in materia di impresa del tribunale. Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del Consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al pubblico ministero, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'ordinanza, reclamabile in Corte d'appello – che decide entro 40 giorni – ed è poi ricorribile in Cassazione.

L'articolo 840-*quater* del codice di procedura civile disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le domande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la

competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato *on line* il primo atto di citazione.

Gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione ovvero nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore. La disposizione indica la documentazione e le informazioni da produrre, tra le quali si segnala in particolare la possibilità di produrre, attraverso l'allegazione al fascicolo informatico, dichiarazioni di terzi.

Al primo comma, secondo periodo, occorre correggere il rinvio ivi presente (la domanda di cui al primo « periodo » e non « comma »). All'ultimo comma, occorre sostituire le parole « terzo e quarto comma » con le parole « terzo comma ».

La fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti, è disciplinata dall'articolo 840-*octies* del codice di procedura civile.

La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si hanno per non contestati); successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con decreto succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento.

All'articolo 840-*octies*, secondo comma, occorre precisare quale sia il termine di

riferimento per la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei, dal momento che al primo comma, cui viene fatto rinvio, sono citati due termini.

Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (articolo 840-*duodecies* del codice di procedura civile).

Occorrerebbe valutare l'opportunità di indicare un termine massimo per il deposito del piano di riparto e l'oggetto del ricorso che può essere proposto dal rappresentante comune, dal debitore e dall'avvocato.

Se il convenuto non adempie, anche la procedura di esecuzione forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'articolo 840-*terdecies* del codice di procedura civile).

All'articolo 840-*terdecies*, quarto comma, occorre valutare la congruità del richiamo del rinvio all'articolo 840-*novies*, « secondo comma ».

La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (articolo 840-*quinquiesdecies* del codice di procedura civile). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'articolo 840-*novies* del codice di procedura civile disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore.

Gli articoli 840-*decies* e 840-*undecies* del codice di procedura civile disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione.

L'articolo 840-*quaterdecies* disciplina gli accordi transattivi.

Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'articolo 840-*sexiesdecies* del codice di procedura civile disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale « chiunque abbia interesse » può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti.

L'articolo 1-*bis* interviene sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile introducendovi un apposito titolo civile introducendovi un apposito titolo — peraltro formato dal solo articolo 196-*bis* — dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le comunicazioni che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.

L'articolo 1-*ter* modifica il testo unico in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'articolo 1-*quater* contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 2 della proposta dispone in ordine all'entrata in vigore della legge, che viene posticipata di 6 mesi rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma.

Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.

L'articolo 3, infine, abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'articolo 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

Fa presente che la proposta di legge è riconducibile alle materie « ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Giuseppe LAURICELLA (PD) chiede al relatore chiarimenti circa la natura processuale dell'azione di classe, interrogandosi se essa possa essere esperita o meno in via alternativa al procedimento ordinario.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, conferma la natura di rito alternativo della procedura in questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.35

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio.

Doc. XXII n. 38 Fedriga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso lunedì 18 maggio, alle ore 12 e che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 3*).

Emanuele FIANO (PD) chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, tenuto conto dell'esigenza di svolgere taluni approfondimenti sul tema. Sottolineato, inoltre, che il provvedimento non è al momento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, giudica necessario un approfondimento circa la possibile sovrapposizione di competenze tra organismi parlamentari, tenuto conto che su analogo argomento è già stata istituita, nella corrente legislatura, una specifica Commissione d'inchiesta.

Cristian INVERNIZZI (LNA), *relatore*, non comprende il motivo di un rinvio dell'esame del provvedimento, considerato che il termine per la presentazione degli emendamenti risulta ormai scaduto e i gruppi hanno avuto il tempo necessario per approfondire la tematica. Rilevato che il gruppo del Partito democratico ha sinora dimostrato poca considerazione nei confronti della proposta di legge in oggetto, come testimoniato dalla scarsa partecipazione di quel gruppo alle precedenti sedute e dalla mancata presentazione di sue proposte di modifica, chiede che si possa procedere speditamente lungo l'iter di esame. Fatto notare che, in altre occasioni, è stato dato ampio spazio a provvedimenti d'interesse per la maggioranza, nonostante questi non fossero stati ancora calendarizzati in Assemblea. Ritiene che tale richiesta di rinvio rappresenti un affronto nei confronti di una minoranza, che ha legittimamente richiesto l'incardinamento di tale provvedimento presso la Conferenza dei presidenti dei gruppi, nell'ambito della propria quota.

Celeste COSTANTINO (SEL), nel sottolineare che il suo gruppo ha presentato taluni emendamenti al testo, proprio al fine di affrontare seriamente l'argomento, concorda con l'opportunità di un rinvio dell'esame, a fronte della necessità di approfondire le possibili interferenze con gli ambiti di competenza della Commissione d'inchiesta parlamentare già istituita sul tema.

Emanuele FIANO (PD), evidenzia che non esiste alcun tentativo di rallentare l'iter di esame e che non si intende mancare di rispetto nei confronti del gruppo che ha proposto tale provvedimento, sussistendo esclusivamente l'esigenza di porre tutti i gruppi nelle condizioni di svolgere i necessari accertamenti di merito, alla luce dei delicati profili di competenza testé rilevati.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, osserva che la richiesta testé formulata da parte del Partito Democratico non appare lesiva delle prerogative della minoranza alla luce del fatto che il provvedimento non risulta iscritto nel vigente calendario dei lavori dell'Assemblea. Ritiene che la Commissione potrebbe disporre un breve rinvio dell'esame degli emendamenti alla seduta del prossimo 3 giugno, in modo tale da contemperare l'esigenza di un'ulteriore riflessione sul contenuto del provvedimento con la legittima richiesta del gruppo Lega Nord e Autonomie di vedere il medesimo provvedimento discusso in Assemblea nella data che sarà stabilita dalla Conferenza dei presidenti di gruppo.

La Commissione concorda con la proposta della presidente.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

C. 3098 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione (Nuovo testo C. 1460 Verini ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1460 Verini ed abb., recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettere *a)* e *l)*, della Costituzione, riserva le materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » e « ordinamento civile e penale » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di azione di classe (Nuovo testo C. 1335 Bonafede ed abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1335 e abbinata, recante « Disposizioni in materia di azione di classe »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e giurisdizione e norme processuali », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

rilevato che gli articoli 840-*quinquies* e 840-*sexies* del codice di procedura civile disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione ovvero nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio;

sottolineato che le modalità di adesione sono indicate dal successivo articolo 840-*septies* del codice di procedura civile che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che non richiede l'assistenza del difensore e che la disposizione indica la documentazione e le informazioni da produrre, tra le quali si segnala in particolare la possibilità di produrre, attraverso l'allegazione al fascicolo informatico, dichiarazioni di terzi;

evidenziata, con riferimento al citato articolo 840-*septies*, l'opportunità di modificare alcuni riferimenti interni del testo;

rilevata, in particolare, al primo comma, secondo periodo, l'opportunità di

correggere il rinvio ivi presente sostituendo il riferimento al « primo comma » con quello al « primo periodo »;

sottolineato che l'ultimo comma del medesimo articolo 840-*septies* prevede il riferimento al terzo e al quarto comma dell'articolo 840-*quater*, articolo che in realtà non contiene un quarto comma, ed è pertanto opportuno chiarire con esattezza il predetto riferimento di cui al citato articolo 840-*septies*;

ricordato che l'articolo 840-*octies* del codice di procedura civile disciplina la fase successiva dell'azione di classe, nella quale il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute agli aderenti;

sottolineato che tale disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda e che, successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predisponesse un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti;

osservato che, al secondo comma, del citato articolo 840-*octies*, sarebbe opportuno precisare quale sia il termine di riferimento per la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei, dal momento che al primo comma, cui viene fatto rinvio, sono citati due termini differenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio (Doc. XXII n. 38 Fedriga).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Sopprimerlo.

- 1. 1.** Costantino, Quaranta, Palazzotto.

ART. 2.

Sopprimerlo.

- 2. 1.** Costantino, Palazzotto, Quaranta.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: per garantire l'effettività fino a: in applicazione con le seguenti: ai fini della corretta applicazione.

- 2. 2.** Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in un numero superiore di casi e in tempi più celeri.

- 2. 3.** Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 1.** Quaranta, Costantino, Palazzotto.

ART. 4.

Sopprimerlo.

- 4. 1.** Costantino, Palazzotto, Quaranta.

ART. 5.

Sopprimerlo.

- 5. 1.** Quaranta, Costantino, Palazzotto.

ART. 6.

Sopprimerlo.

- 6. 1.** Costantino, Quaranta, Palazzotto.

Al comma 5, sostituire le parole: di 150.000 euro con le seguenti: di euro 50.000.

- 6. 2.** Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 24

ALLEGATO (*Emendamenti riformulati*) 30

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico. C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2670 Iori*) 26

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (*Seguito dell'esame e conclusione*) 27

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 27

Sull'ordine dei lavori 29

AVVERTENZA 29

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che sono stati presentati emendamenti alla proposta di legge in esame (*vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27 gennaio 2015*).

Avverte che sono da considerare irricevibili, per violazione del principio della doppia conforme, secondo cui in seconda lettura una Camera può esaminare solo le parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura, le parti aggiunte ovvero le parti non modificate formalmente ma comunque sostanzialmente connesse rispetto alle parti formalmente modificate o aggiunte, i seguenti

emendamenti: Liuzzi 1.35, che sopprime la disposizione secondo cui la rettifica deve essere fatta senza commento, senza risposta e senza titolo; Ermini 1.15, che sostituisce la disposizione secondo cui la rettifica deve essere senza commento o risposte, Liuzzi 1.38 ed 1.37 sui termini di pubblicazione della rettifica per testate giornalistiche *on line*; D'Alessandro 1.6 in materia di rettifiche per trasmissioni telefoniche o televisive; D'Alessandro 1.5 che sopprime la disposizione che estende la facoltà di adire l'autorità giudiziaria in sede cautelare all'autore della diffamazione; Businarolo 1.42 sulla improponibilità dell'azione civile per il risarcimento del danno nel caso in cui l'autore dell'offesa pubblici o diffonda dichiarazioni o rettifiche; D'Alessandro 1.4 che sopprime la disposizione che estende il reato di diffamazione al direttore o vicedirettore che abbia rifiutato di pubblicare la rettifica; D'Alessandro 1.3 che sostituisce la disposizione che estende il reato di diffamazione al direttore o vicedirettore che abbia rifiutato di pubblicare la rettifica; Ermini 1.7, Marzano 1.30 e Sannicandro 1.34 sul foro territoriale per il delitto di diffamazione a mezzo stampa; D'Alessandro 2.2 che elimina la disposizione sulla responsabilità penale del direttore o del vicedirettore responsabile; D'Alessandro 2.1 che interviene su parti non modificate relative alla disposizione sulla responsabilità penale del direttore o del vicedirettore responsabile; Liuzzi 2.14 e Colletti 2.12 che intervengono sui reati che non costituiscono oggetto della proposta di legge in esame; Vacca 3.10, 3.9 e 3.03 sulla pubblicazione di intercettazioni; Pagano 3.01 sulle registrazioni fraudolente; Pagano 3.02 che prevede una delega sulle intercettazioni per garantire riservatezza e Pagano 4.3 in materia di riprese fraudolente.

Avverte che il deputato Ermini ha ritirato i propri emendamenti 1.14 e 1.9.

Walter VERINI (PD), *relatore* esprime parere favorevole, se riformulati nella maniera che illustra, sugli emendamenti Marzano 1.20 (*vedi allegato*), Farina 1.31 (*vedi*

allegato), Marzano 1.21 (*vedi allegato*) e Fava 1.16 (*vedi allegato*). Invita al ritiro dell'emendamento Ermini 1.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.13. Invita al ritiro dell'emendamento Ermini 1.12. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Marzano 1.22 (*vedi allegato*). Formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.11. Esprime parere favorevole, se riformulati nella maniera che illustra, sugli emendamenti Marzano 1.23 (*vedi allegato*), Marzano 1.24 (*vedi allegato*) e Fava 1.17 (*vedi allegato*). Invita al ritiro degli emendamenti Businarolo 1.39 e Marzano 1.25. Formula parere favorevole sull'emendamento Ermini 1.10. Invita al ritiro degli emendamenti Marzano 1.26 e Ermini 1.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Marzano 1.28. Formula parere favorevole sull'emendamento Marzano 1.29. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sannicandro 1.32, Marzano 1.27, Ermini 1.8, Farina 1.33, Liuzzi 1.36 e Fava 1.18. Formula parere favorevole sull'emendamento Pagano 1.1. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fava 1.19 e D'Alessandro 1.2. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Businarolo 1.41. Formula parere contrario sugli emendamenti Businarolo 1.40, Marzano 2.8, Ermini 2.5, Chiarelli 2.3 e Pagano 2.7. Invita al ritiro dell'emendamento Rossomando 2.6. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Ermini 2.4, Businarolo 2.13, Sannicandro 2.10 e Marzano 2.9. Esprime parere contrario sull'emendamento Businarolo 2.11 e parere favorevole sugli emendamenti Ermini 3.1, Marzano 3.2, Businarolo 3.11 e Sannicandro 3.4. Esprime parere contrario sull'emendamento Farina 3.5. Invita al ritiro degli emendamenti Vacca 3.7, Dambrosio 3.14 e 3.15, Sannicandro 3.3, Liuzzi 3.8 e Vacca 3.6. Formula parere favorevole sugli emendamenti 4.1 Ermini e Pagano 4.4. Esprime parere contrario sugli emendamenti Fava 4.2, Farina 4.12, Marzano 4.6, Businarolo 4.10, Marzano 4.7, Farina 4.14 e 4.13, Vacca 4.11. Esprime parere con-

trario sull'emendamento Vacca 4.11. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Businarolo 4.9 (*vedi allegato*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Marzano 4.8, Fava 6.2 e Farina 6.8. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, sull'emendamento Ermini 6.3 (*vedi allegato*). Formula parere contrario sugli emendamenti Businarolo 6.5, Sannicandro 6.7, Marzano 6.1, Businarolo 6.4, Sannicandro 6.6 e Marzano 6.9.

Rispetto agli emendamenti soppressivi dell'articolo 3, secondo cui l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti *internet* e dai motori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge, dichiara che al sua contrarietà all'articolo non è legata al merito delle questioni che hanno indotto il Senato ad introdurre nel provvedimento una norma di tal genere, quanto piuttosto a forti perplessità di natura tecnica sulla formulazione della disposizione. A suo parere l'articolo 3 pone un tema che necessita di una risposta di natura legislativa, la quale richiede un ulteriore approfondimento che potrà essere fatto anche in relazione ad uno specifico progetto di legge che potrebbe essere presentato sulla materia del cosiddetto oblio in *Internet*.

Il viceministro Enrico COSTA in primo luogo dichiara di condividere le osservazioni del relatore sull'articolo 3. Esprime parere conforme al relatore, salvo per l'emendamento Verini 6.3, rispetto al quale, anche qualora riformulato nel senso proposto dal relatore, si rimette alla Commissione. Rispetto all'articolo 6 invita la Commissione a riflettere sull'opportunità di introdurre nel processo civile una disciplina speciale sulla lite temeraria da applicare alla sola diffamazione per mezzo stampa con il rischio di prevedere una normativa disarmonica rispetto alla disciplina generale. Ritiene pertanto opportuna una nuova riflessione su tale questione in vista dell'esame in Assemblea.

Michela MARZANO (PD), accetta tutte le riformulazioni proposte ai suoi emendamenti e ritira quelli a sua firma sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario.

Arcangelo SANNICANDRO (SEL), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.31.

Andrea COLLETTI (M5S), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.41.

Franco VAZIO (PD), accetta la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 6.3 di cui è cofirmatario e ritira quelli di cui è cofirmatario sui quali è stato espresso invito al ritiro o parere contrario.

Anna ROSSOMANDO (PD), accogliendo la richiesta del relatore di un ulteriore tempo per approfondire quanto previsto dal suo emendamento 2.6 e prendendo atto che è stato espresso parere favorevole sull'emendamento volto a sopprimere la disposizione sulla responsabilità del direttore sugli scritti non firmati, dichiara di ritirarlo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico.

C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2670 Iori).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 maggio 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che alle proposte di legge C. 1986 Campana e C. 2435 Brambilla è stata abbinata la proposta di legge C. 2670 Iori. Ricorda che l'esame della proposta di

legge è stato avviato che il 29 maggio scorso, ritenendo pertanto opportuno che la Commissione riprenda l'esame, stabilendo come procedere. A suo parere, prima dell'adozione del testo base potrebbe essere opportuno procedere ad alcune audizioni mirate di esperti e di coloro che operano nel settore trattato dalle proposte di legge.

Vanna IORI (PD), intervenendo a proposito di eventuali audizioni, ritiene che potrebbe essere opportuno sentire sulle proposte di legge in esame anche i soggetti che sono stati auditi dalla Commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza sul tema più generale della violenza minorile.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene i gruppi potrebbe far pervenire le richieste di audizione entro il 5 giugno prossimo, per poter poi programmare i lavori della Commissione in merito alle proposte di legge in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver dato conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni sul testo base, così come risultante dagli emendamenti approvati, ed aver comunicato che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore, Alfonso Bonafede, di riferire in senso favorevole all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alfonso Bonafede, di riferire in senso favorevole

all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuditta PINI (PD), relatore, osserva che l'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, (Free Trade Agreement (FTA) UE – South Korea) fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010 risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio. Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane. L'accordo mira a promuovere l'aumento dell'interscambio di beni, servizi e flussi di investimento attraverso la creazione di una zona di libero scambio conforme alle disposizioni dell'articolo XXIV dell'Accordo generale sulle tariffe

doganali e il commercio (GATT 1994). Alla creazione della zona di libero scambio viene correlato – si legge nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge originario, A.S. 1335 –, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, favorito dalle disposizioni dell'Accordo che prevedono la rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), l'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari nonché l'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile. Per quanto attiene alle disposizioni che attengono alla competenza della Commissione Giustizia, si segnala il Capo 14 (articoli da 14.1 a 14.20) che contiene le norme per la Risoluzione delle controversie. Le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengono risolte mediante consultazioni, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta (articolo 14.3), o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora il termine sia scaduto o non si sia giunti ad una soluzione concordata. La procedura di arbitrato, disciplinata dagli artt. 14.4-14.17, prevede che la richiesta di arbitrato indichi le misure contestate e le disposizioni dell'Accordo ritenute applicabili e che venga comunicata sia alla parte convenuta, sia al Comitato per il commercio; la procedura arbitrale si conclude quando il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti e al comitato per il commercio: le parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi

esecuzione. Le procedure di risoluzione delle controversie sono specificate nell'Allegato 14 B. L'Allegato 14 C contiene le disposizioni a cui si devono conformare i tre componenti del collegio arbitrale, esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai Governi delle parti ed estratti a sorte da un elenco di 15 soggetti indicati dalle parti (articolo 14.18). L'articolo 14.19 prevede che le parti possano ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie. Il disegno di legge si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo; l'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Propone di esprimere parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), osserva che l'Accordo in oggetto costituisce, per numero di ambiti toccati e valore economico complessivo, il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato dall'Unione europea con un Paese terzo. Si stima che il volume d'affari sia di 19 miliardi. Tale Accordo interviene su una quantità infinita di ambiti merceologici e legislativi riguardo a dazi e tutele delle merci, nonché sulle caratteristiche dell'informazione rispetto alle merci, che sono numerosissime. Abbiamo svariati allegati con centinaia o forse migliaia di indicazioni di merci oggetto di interesse di numerose Commissioni. Ritiene che sarebbe stato più opportuno valutare attentamente, e nel dettaglio, cosa l'Europa va a contrattare, con un Paese terzo per un volume d'affari così ampio, soprattutto per tutelare alcune eccellenze e qualità della produzione italiana e del mercato italiano. Inoltre stiamo ratificando un accordo con un Paese che a sua volta non ha ancora ratificato diverse convenzioni e impegni internazionali ONU in materia di diritti

del lavoro, diritti umani e ambiente e potrebbe esserci anche il rischio che si faciliti la delocalizzazione di produzioni che attualmente sono in Europa o in Italia a favore dei mercati asiatici. Il Capo 14 di competenza della commissione contiene le norme per la Risoluzione delle controversie. Esso dispone che le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengano risolte mediante consultazioni, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale. La procedura arbitrale si conclude quando il collegio arbitrale trasmette il lodo alle parti e al comitato per il commercio: le parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi esecuzione. Anche nel dossier Camera il tema è affrontato in maniera troppo poco esaustiva e si richiede un maggiore quanto necessario approfondimento. Lascia dubbiosi anche il tema degli appalti che non è neppure di competenza di questa commissione. Ci troviamo semplicemente a ratificare un elenco di azioni e, benché ci venga detto che sono nell'interesse del miglioramento degli scambi commerciali, sarebbe stato quantomeno auspicabile che vi fosse un maggiore approfondimento per verificare che si abbia un effettivo beneficio per il nostro Paese. Per quanto detto il gruppo Movimento 5 Stelle esprime voto contrario alla Ratifica. Chiede alla relatrice chiarimenti sulle questioni appena sollevate.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che la Commissione Giustizia deve esprimersi sulle sole parti di sua competenza.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente che la collega Agostinelli ha fatto una serie di rilievi inerenti proprio alle questioni di competenza della Commissione Giustizia.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che non vi è urgenza ad esprimere il parere, ritiene che i chiarimenti richiesti possano essere dati in una prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede se la Commissione intenda effettuare delle audizioni sul cosiddetto disegno di legge sulla concorrenza, il cui esame è effettuato in sede consultiva dalla Commissione Giustizia. In caso di audizioni chiede che siano sentiti i rappresentanti del Consiglio Nazionale Forense, dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura e del Movimento Forense sulle questioni attinenti alle società di capitali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che si era già stabilito di effettuare delle audizioni, per cui si potrà integrarne il programma con le audizioni chieste dal deputato Colletti.

Vittorio FERRARESI (M5S) chiede a nome del suo gruppo che la Commissione avvii l'esame della proposta di legge C. 2643 Colletti sulla professione forense.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale, in materia di omicidio. C. 1565 Bianconi.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: loro dignità inserire le seguenti: del loro onore o della loro reputazione.

*** 1. 20.** *(nuova formulazione)* Marzano.

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: loro dignità inserire le seguenti: del loro onore o della loro reputazione.

*** 1. 31.** *(nuova formulazione)* Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

1. 21. *(nuova formulazione)* Marzano.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

1. 22. *(nuova formulazione)* Marzano.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: della loro reputazione inserire le seguenti: del loro onore.

1. 23. *(nuova formulazione)* Marzano.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano inequivocabilmente false.

1. 24. *(nuova formulazione)* Marzano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 4, dopo le parole: presente legge inserire le seguenti: o della radiotelevisione.

1. 41. *(nuova formulazione)* Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: stampa inserire le seguenti: , delle testate giornalistiche on line o e dopo le parole: determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.

6. 3. *(nuova formulazione)* Ermini, Vazio.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione	31
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14 REV 1)) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla commissione</i>)	39
AVVERTENZA	38

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, comunica che a far data dal 12 maggio scorso sono tornati a far parte della Commissione, come componenti del gruppo del Partito Democratico, gli onorevoli Claudio FAVA e Alessio TACCONI. Comunica, altresì, che, a partire dalla medesima data, l'onorevole Ludovico VICO ha cessato di far parte della Commissione.

Vincenzo AMENDOLA (PD) esprime soddisfazione per il ritorno in Commissione affari esteri del collega Fava, che svolge un lavoro encomiabile anche nella sede della delegazione parlamentare ita-

liana presso l'OSCE, e del collega Tacconi, che è adesso componente del suo medesimo gruppo.

Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015.
(COM(2014)910 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.
(Doc. LXXXVII-bis, n. 3).

Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1).
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, afferma che l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo costituisce potenzialmente un passaggio cruciale per l'intervento del Parlamento nella definizione della politica europea dell'Italia. Tale passaggio si colloca, infatti, nell'ambito di una vera e propria « sessione europea di fase ascendente », dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso, introdotta a partire dal 2011 per effetto dell'adozione di un pacchetto di modifiche legislative e di pronunce della Giunta per il regolamento della Camera ma finora scarsamente attuata, nel 2013, a causa dell'avvio della nuova legislatura e l'anno scorso per il concomitante avvicendamento degli esecutivi Letta e Renzi.

Sottolinea che i documenti all'esame presentano quest'anno un rilievo politico e strategico ancora più significativo in considerazione di due elementi: l'opportunità di esaminare il primo Programma di lavoro della Commissione Juncker, che presenta rilevanti innovazioni sul piano del metodo e dei contenuti; la possibilità di dare seguito, attraverso la Relazione programmatica, all'azione svolta dal nostro Paese nel corso del semestre di Presidenza, che ha già prodotto importanti innovazioni nell'approccio dell'Unione europea all'economia e ad altre questioni cruciali, come quelle delle legate alla dimensione esterna dell'UE.

Il Programma di lavoro per il 2015, che reca non a caso l'impegnativo titolo *Un nuovo inizio*, presenta rilevanti innovazioni sul piano del metodo e dei contenuti. Esso intende, secondo quanto dichiarato dalla Commissione, dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socio-economica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando al tempo stesso una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente.

Sul piano del metodo, merita segnalare che per la prima volta la Commissione europea ha accettato di discutere con il Consiglio il proprio programma prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana. Il programma è basato su quattro importanti e condivisibili principi: conformità ai dieci orientamenti politici annunciati da Juncker in qualità di candidato presidente della Commissione europea il 15 luglio 2014; applicazione della discontinuità legislativa: la Commissione ha deciso il ritiro delle proposte che non sono conformi agli orientamenti politici o che hanno subito così tante modifiche nel corso dei negoziati da risultare non più aderenti agli obiettivi iniziali, nonché delle proposte sulle quali in sede negoziale non vi è stato alcun accordo; alleggerimento del carico normativo: le nuove norme proposte non dovranno imporre eccessivi oneri e formalità burocratiche, mentre quelle esistenti saranno oggetto di revisione sulla base del Programma REFIT (adeguatezza della regolamentazione); modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio: il programma auspica una maggiore collaborazione con i due legislatori per definire le principali priorità politiche e legislative delle tre istituzioni e accelerare così il processo decisionale. La Commissione, intende, inoltre collaborare maggiormente con gli Stati membri, con i Parlamenti nazionali, con le regioni e con le città per garantire una migliore attuazione delle politiche esistenti.

Questi principi si traducono nei 4 allegati che accompagnano il programma: l'Allegato 1 elenca le 23 nuove iniziative che la Commissione intende presentare nel 2015 nell'ambito delle dieci priorità indicate negli orientamenti politici; l'Allegato 2 contiene le 80 proposte pendenti di cui si prospetta il ritiro o la modifica, corredate da una motivazione; l'Allegato 3 elenca le 79 proposte inserite nel programma REFIT; l'Allegato 4 elenca gli 81 atti legislativi che entreranno in vigore nel 2015.

Ritiene che sarebbe inappropriato e sterile il tentativo di condurre un'analisi puntuale di tutte le iniziative preannunciate dalla Commissione, che potranno essere oggetto, una volta presentate, di specifico esame per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, come già avvenuto ad esempio per il Piano per gli investimenti e per l'Unione per l'energia e come avverrà per il Documento di consultazione sulla nuova Politica europea di vicinato.

Evidenza, ai fini dell'esame della Commissione, le iniziative che saranno presentate nel 2015, di cui all'Allegato 1, alcune delle quali sono state già presentate nei primi tre mesi dell'anno. Per quanto riguarda le azioni rispondenti ai dieci orientamenti della Commissione, rientrano specificatamente nelle competenze della Commissione: la priorità n. 6 (un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti). In questo campo, la Commissione procederà al riesame globale della strategia commerciale dell'UE e del suo contributo all'occupazione, alla crescita e agli investimenti: il riesame riguarderà i negoziati multilaterali, bilaterali e le misure autonome. Inoltre, la Commissione si adopererà per migliorare la trasparenza dei negoziati TTIP affinché si giunga ad un accordo equilibrato e ragionevole tra l'Unione europea e gli USA; la priorità n. 7 (uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia), ed in particolare l'impegno della Commissione a presentare un'agenda europea in materia di sicurezza per il periodo 2015-2020, volta a contrastare la criminalità transfrontaliera, il terrorismo, il fenomeno dei combattenti stranieri e la cybercriminalità, e a portare avanti il processo di adesione dell'Unione alla Convenzione europea per i diritti dell'uomo; la priorità n. 8 (verso una nuova politica della migrazione). La Commissione elaborerà un'agenda europea della migrazione, così come ha fatto il Commissario Dimitris Avramopoulos nei giorni scorsi, definendo in particolare un approccio nuovo nei confronti della migrazione legale, anche mediante la collaborazione con i Paesi

terzi, aspetti cui anche la relazione del Governo attribuisce forte rilievo; al tempo stesso, si impegnerà affinché sia intensificata la lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani; la priorità n. 9 (un ruolo più incisivo a livello mondiale). La Commissione si impegnerà per dotarsi di una vera politica estera comune e per promuovere la stabilità lungo i confini dell'Unione. Aiuterà i Paesi vicini ad attuare le riforme democratiche ed economiche, a rispettare lo Stato di diritto, a rafforzare la *governance* economica e a dotarsi di una pubblica amministrazione efficiente. Procederà al riesame della Politica europea di vicinato (PEV), congiuntamente all'Alta Rappresentante, al fine di definire nuovi orientamenti strategici; inoltre, presenterà un'altra iniziativa volta a definire la posizione dell'UE sul partenariato globale per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile post-2015. Infine, nel rispetto della priorità n. 10 (un'unione di cambiamento democratico), la Commissione presenterà due iniziative non legislative, la prima riguardante l'accordo interistituzionale « Legiferare meglio », volta al miglioramento della legislazione, e la seconda riguardante un accordo interistituzionale volto a rendere il registro per la trasparenza obbligatorio e a fare così in modo che tutte le istituzioni indichino chiaramente chi influenza il processo decisionale.

Venendo ai contenuti della Relazione programmatica, essa è articolata in sei capitoli, strutturati ciascuno in più sezioni recanti un riquadro che riassume gli obiettivi prioritari del nostro Paese. Prima di richiamarne brevemente i profili più strettamente attinenti agli ambiti di competenza della Commissione, le preme sottolineare preliminarmente che il documento appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 234 del 2012, pur presentando alcune significative lacune. Per quasi tutte le politiche sono infatti indicati, sia pure in termini a volte generici, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie. Apprezzabile è, in particolare, l'incrocio operato a questo scopo con le

priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione e con quelle della presidenza lettone del Consiglio, nonché la forte attenzione alle iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza.

Al tempo stesso, va sottolineato come in alcuni capitoli siano riportate informazioni dettagliate sulle attività svolte o in corso di svolgimento a livello UE piuttosto che sulla posizione che l'Esecutivo ha seguito o intende seguire al riguardo. Eccessivo spazio viene inoltre riservato in diversi casi alle misure adottate o in corso di adozione a livello nazionale per attuare la normativa europea, che non ricadono nel contenuto proprio della Relazione programmatica ma dovrebbero essere invece contemplati nella Relazione consuntiva per il 2014, non ancora trasmessa alle Camere. Ciò rende alcune parti del documento di non agevole lettura.

Passando ai contenuti, le preme richiamare la peculiare valenza politica del primo capitolo, che ribadisce le grandi priorità perseguite nel semestre di Presidenza italiana per un superamento dell'«Europa dei vincoli e dell'austerità»: dall'esigenza di rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, alla promozione degli investimenti, fino alle riforme strutturali ed alla legittimità democratica della *governance* dell'euro all'interno dell'Unione economica e politica.

Particolare attenzione viene giustamente riservata dalla Relazione, analogamente al Programma della Commissione, alla revisione della Strategia Europa 2020, in vista della quale, nell'ambito della consultazione già svolta dalla Commissione europea, il Governo propone di riflettere su tre aspetti principali: il ripensamento degli obiettivi, con particolare riguardo alla centralità della crescita e dell'occupazione nonché all'importanza del mercato unico, e della *governance* della strategia; il finanziamento dell'economia (accesso al credito e frammentazione del mercato finanziario); l'incentivazione delle riforme strutturali. Con riferimento al bilancio dell'UE, l'Italia intende garantire l'equilibrio

tra la disciplina di bilancio e le esigenze in materia di spesa, con specifico riguardo alle priorità in materia di crescita, occupazione, coesione, politica agricola e azioni di politica estera.

Per quanto attiene alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa, il documento individua alcuni ambiti prioritari, in buona misura coincidenti con quelli indicati dalla Commissione europea sebbene declinati in alcuni casi in modo differente. Il primo consiste nel monitoraggio sulla salvaguardia dello stato di diritto nell'UE, attuando il meccanismo introdotto sulla Presidenza italiana, che prevede un dibattito annuale in sede di Consiglio Affari Generali.

Un secondo ambito prioritario attiene alla gestione dei flussi migratori, nel cui ambito è considerato anzitutto prioritaria – con maggiore coraggio rispetto al più generico programma della Commissione – la condivisione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne marittime dell'Unione europea, alla gestione dei flussi migratori e al traffico di esseri umani, anche con riferimento all'operazione *Triton*.

Contemporaneamente verrà perseguito l'obiettivo di favorire la migrazione legale, con particolare riguardo alla definizione della proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio, volontariato e collocamento alla pari.

Nella prospettiva di favorire la migrazione legale e contrastare l'immigrazione illegale, l'Italia sosterrà inoltre lo sviluppo dei partenariati di mobilità con i Paesi terzi. Il Governo ribadisce infine l'impegno per l'adozione di un meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo, pur nella consapevolezza che tale obiettivo risulta difficilmente raggiungibile nel breve periodo.

Un ulteriore ambito prioritario consiste nel contrasto del radicalismo, del terrorismo e della criminalità organizzata, anche nell'ottica dell'approvazione della prossima Strategia europea di sicurezza interna; particolare rilevanza in questo am-

bito viene attribuita alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno dei *foreign fighters*, anche mediante la costituzione di squadre multinazionali *ad hoc* al fine di promuovere lo scambio d'informazioni su fatti e condotte che rappresentano una potenziale minaccia e di una rete di punti di contatto nazionali specializzati in questo fenomeno, in linea con gli indirizzi operativi assunti nel recente decreto-legge antiterrorismo.

Il quinto capitolo della Relazione illustra gli orientamenti del Governo in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune. In questo quadro viene considerata quale « priorità assoluta » l'azione della Unione Europea a favore di una stabilizzazione sostenibile nel vicinato, anzitutto con riferimento alla crisi libica, per la quale si ribadisce la posizione sinora tenuta dall'Italia, e alla necessità di una progressiva democratizzazione dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Sottolinea in definitiva l'importanza del partenariato mediterraneo, come tradizionalmente sostenuto dall'Italia, che non deve in alcun caso essere messo in secondo piano rispetto alla politica di vicinato verso est. Il Governo intende inoltre incoraggiare l'azione dell'Alta Rappresentante per propiziare un « cessate il fuoco » duraturo a Gaza e a favorire la ripresa del processo di pace in Medio Oriente basato sul principio dei due Stati – come ha auspicato la stessa Camera dei deputati con le mozioni approvate il 27 febbraio scorso – nonché sostenere gli sforzi della UE per porre fine alle violenze in Siria, facilitando una transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche del popolo siriano. Particolare attenzione sarà dedicata al contributo che l'Unione potrà dare al contrasto delle minacce legate al terrorismo ed all'estremismo violento (incluso il fenomeno del « *reducismo* »). Per quanto riguarda la crisi ucraina, il Governo si impegnerà a mantenere una linea politica unitaria in ambito UE basata sui seguenti principi: sostegno ai principi fondamentali del diritto internazionale in relazione all'integrità territoriale del Paese, non riconoscimento delle autorità *de facto*

emerse nelle regioni orientali, invito alle parti a rispettare pienamente il cessate il fuoco e gli accordi di Minsk, promozione di ogni utile occasione di dialogo diretto fra Ucraina e Russia, anche al più alto livello politico. In questo contesto, il Governo incoraggerà la UE a tenere aperti i canali di dialogo con la Russia, pur riconoscendo la necessità di ripensare strategicamente i rapporti reciproci.

La seconda grande priorità attiene all'approfondimento della dimensione europea della sicurezza e della difesa, considerata dal Governo completamente necessario e imprescindibile del processo di integrazione continentale nel medio-lungo periodo.

La terza priorità consiste nel sostegno alla strategia di allargamento dell'UE verso i Balcani occidentali e la Turchia, in quanto strumento politico essenziale per garantire il consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità politico-economica ai nostri confini e per rafforzare l'UE sia sul piano interno che su quello internazionale.

Un quarto ambito attiene all'approfondimento delle relazioni transatlantiche e con gli altri partner globali. L'Italia sosterrà, in particolare, una rapida conclusione dei negoziati per il TTIP attraverso un'intesa bilanciata ed onnicomprensiva, coerente con il mandato negoziale, che sia suscettibile di produrre ricadute positive sulle due sponde dell'Atlantico in termini di crescita economica, occupazione e mobilità.

Una quinta priorità è costituita opportunamente dall'attuazione delle strategie macroregionali. La Relazione sottolinea anzitutto che la Strategia adriatico-ionica ha un forte significato politico per i Paesi coinvolti e per la stessa UE, dando impulso sia al percorso europeo dei Balcani, favorendo la collaborazione su politiche convergenti e basate su standard comunitari, sia ad un migliore utilizzo dei fondi comunitari e nazionali.

La Relazione ricorda quindi che nel 2015 entrerà nella sua fase finale, in vista dell'approvazione da parte del Consiglio europeo di dicembre, l'*iter* della Strategia

UE per la regione alpina, la cui caratteristica innovativa risiede nella stretta collaborazione tra i livelli statale, regionale e transfrontaliero. Il Governo sottolinea che la strategia potrà tradursi in un effettivo valore aggiunto solo se saprà affrontare gli squilibri territoriali e socio-economici tra le zone montuose dell'arco alpino e i più vasti territori circostanti, sulla base di un approccio di «mutua solidarietà».

Non si sofferma sui contenuti del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea, che risulta in realtà del tutto obsoleto poiché redatto oltre un anno fa, prima del turno italiano di presidenza del Consiglio dell'UE.

Nel formulare una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), confida che il dibattito su questi importanti documenti programmatici consenta a tutti i commissari di esprimersi in modo organico e coerente e, al tempo stesso, approfondito – in uno scenario segnato da un arco di crisi che circonda i confini orientali e meridionali del nostro Continente, provocando una vera e propria disarticolazione degli equilibri geopolitici ereditati dai due conflitti mondiali – sulle prospettive strategiche dell'Unione europea, e sul correlato ruolo del nostro Paese, nell'arena internazionale.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ringrazia la relatrice per l'illustrazione sintetica dei tre corposi provvedimenti in esame, che però coglie i salienti punti politici.

Maria Edera SPADONI (M5S) rileva come nei documenti all'esame siano ricompresi molti punti condivisibili, ma al tempo stesso anche molti altri che non possono che suscitare notevoli perplessità, in particolare per quanto riguarda il TTIP. In questo senso, fa proprie le dichiarazioni rilasciate dal senatore francese Jean Arthuis in occasione del relativo dibattito svoltosi all'Assemblea nazionale francese. Avanza a titolo esemplificativo due questioni: in primo luogo, ritiene inaccettabile la composizione privatistica delle contro-

versie fra Stati e grandi imprese, come voluto dagli Stati Uniti, perché corrisponde ad una vera e propria «svendita» della sovranità degli Stati; in secondo luogo, viene meno la protezione sanitaria europea, in base ad un processo di pesante liberalizzazione per cui ci potremmo trovare in futuro ad avere nei nostri piatti animali trattati con l'ormone della crescita, ogm oppure carni chimicamente contaminate. Lamenta poi il fatto che il TTIP, un Trattato che è destinato ad avere ricadute così pesanti sulla vita dei cittadini europei, è in realtà difficilmente accessibile, e non può essere consultato nella sua interezza, ma solo per parti limitate; i suoi contenuti e l'iter di approvazione rischiano di passare sotto silenzio, e vorrebbe dunque sentire voci diverse, specialmente per quanto riguarda l'aspetto più criticabile e delicato, vale a dire la perdita di potere decisionale degli Stati.

Per quanto riguarda gli altri aspetti dei documenti, critica in modo assai deciso i contenuti in tema di ricapitalizzazione diretta delle banche e di attuazione del *Fiscal Compact*, che sono poi le scelte strategiche sbagliate alla base della gravissima crisi economica che ha colpito l'Unione. Afferma di considerare assurda la scelta di immettere miliardi di euro nel Meccanismo europeo di stabilità, se essi poi vanno invece alle banche, affermando che il Movimento 5 Stelle non è contro l'Unione europea in quanto tale, ma contro questa idea dell'Europa. Per questi motivi, pur ribadendo l'apprezzamento per alcuni punti contenuti nei documenti, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo alla proposta di parere favorevole della relatrice.

Vincenzo AMENDOLA (PD) afferma di voler chiarire due punti controversi, a proposito dei quali regna peraltro molta confusione. Il primo concerne il ruolo della Commissione europea. Nel periodo Barroso tale istituzione era decaduta ad un ruolo essenzialmente ancillare nei confronti del Consiglio europeo, rispetto al quale svolgeva di fatto funzioni tecniche di collegamento. Nel riconoscere la sconfitta

subita dai socialisti europei nel 2014, afferma però che anch'essi, quale principale forza di opposizione, vogliono un maggior bilanciamento fra istituzioni dell'Unione; e nello specifico auspicano che il nuovo Presidente Juncker, il primo che sia stato scelto sulla base di un'investitura popolare, possa avere una forza tale da portare avanti il suo programma in dieci punti e controbilanciare il ruolo di Parlamento e Consiglio, nell'ottica dell'instaurazione, al livello europeo, di una democrazia che sia effettivamente decidente. Sottolinea che i socialisti europei sono fortemente contrari ad una carenza di politica, che non può che portare in moltissimi casi all'impossibilità di raggiungere dei risultati; come è avvenuto negli ultimi anni nella vita delle istituzioni europee, in cui abbiamo avuto un modello zoppo, con una mancanza di decisione e una politica economica gestita da pochi. Rileva come negli ultimi tempi anche il Parlamento europeo abbia agito in modo rinnovato, riuscendo ad esprimersi su molti ambiti in modo più fermo. In generale, per quel che riguarda la politica estera e di sicurezza comune, afferma che il proprio gruppo crede nel fattore esterno; e considera del tutto superata la situazione degli anni precedenti, in cui l'Europa era attestata sulla tutela ad ogni costo sulla tutela della stabilità economica e incurante di quanto accadeva fuori dai propri confini, col duplice disastroso risultato della decrescita economica all'interno e di numerosi conflitti militari deflagrati all'immediato esterno.

Per quanto riguarda in secondo luogo il TTIP, auspica che la III e la XIV Commissione possano prendere atto del grande lavoro che è stato svolto. Ricorda che, per interessamento della Presidenza italiana, le trattative in merito sono state desecretate, e i relativi atti resi pubblici. Sottolinea che il punto maggiormente controverso è l'arbitrato, ovvero il meccanismo ISDS: non è la prima volta che l'Unione europea sottoscrive dei Trattati, e in tutti i casi il grande problema è relativo alla definizione del meccanismo di arbitrato. A chi afferma che esso è troppo favorevole agli interessi degli Stati Uniti e che si

tratta di un'imposizione del Congresso americano, risponde che è stato appunto il Congresso a bloccare l'iter di definizione, perché considera il TTIP come attualmente definito troppo penalizzante per gli Stati Uniti. Fa presente che, se si parla di strapotere delle imprese private, senza trattati le imprese sono ancora più potenti e che, con l'impasse del WTO, i meccanismi di funzionamento del diritto internazionale si sono bloccati. A ciò molti attori internazionali – ad esempio, la Cina – hanno reagito tramite la firma di numerosi accordi bilaterali. A fronte di tutto questo l'Europa deve reagire, ed ha da questo punto di vista immense potenzialità. Si tratta insomma non solo di un singolo Trattato, per quanto importantissimo, ma di un problema geopolitico complessivo.

Per tutti questi motivi, preannuncia il voto positivo del PD sulla proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

Guglielmo PICCHI (FI-PdL), pur apprezzando il lavoro svolto dalla collega Cimbri, manifesta perplessità in riferimento al Programma di lavoro per il 2015 in cui l'Unione europea si dà l'obiettivo di dare risposta alle aspettative dei cittadini europei, laddove in realtà si sta palesemente andando in una direzione diametralmente opposta. Nei documenti in esame vi sono molte dichiarazioni di intenti, a cui corrisponde però nell'azione concreta la vaghezza più assoluta: il deficit democratico rimane, il Piano Juncker è lettera morta e la solidarietà europea sta venendo meno. Quanto al tema della trasparenza, è certamente positivo che gli atti relativi alla negoziazione del TTIP siano stati resi pubblici, ma nessuno può dire esattamente quali saranno le ricadute concrete del Trattato sulla vita del cittadino europeo.

Da ultimo rileva come il TTIP sia certamente più favorevole all'UE che agli USA, ma viene d'altro canto fortemente sacrificato l'interesse nazionale. Tutto ciò porta direttamente all'euroscetticismo e spiega alla perfezione la vittoria di David Cameron nel Regno Unito, il quale ha già

annunciato che indirà nel 2017 un referendum sull'appartenenza del suo Paese all'Unione. In definitiva, gli atti in esame vanno nella giusta direzione, ma solo come intenti. Preannuncia dunque il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Marta GRANDE (M5S) contesta la veridicità dell'affermazione dell'onorevole Amendola, in base alla quale il testo del TTIP sia stato reso pubblico. Quanto alla presa di posizione del Congresso americano, essa deriva dall'impossibilità di emendare il testo dell'accordo in sede parlamentare sul quale il Congresso, come pure il nostro Parlamento, potrà esprimersi solo con un sì o con un no, con evidente declino del ruolo delle assemblee rappresentative.

Vincenzo AMENDOLA (PD) ribadisce la rispondenza al vero di quanto affermato e chiede che la Commissione svolga l'audizione del Viceministro per lo sviluppo economico, Carlo Calenda, per il chiarimento di ogni dubbio sulla questione. Quanto al ruolo del nostro Parlamento, sottolinea che l'Italia ha deciso di cedere parte della propria sovranità all'Europa e questo significa affidare un ruolo decisivo ai nostri europarlamentari, con i quali è essenziale in questo snodo mantenere uno stretto raccordo, come la sua forza politica sta facendo.

Marta GRANDE (M5S) chiede di visionare il testo del documento con i contenuti dell'accordo, cosa che le appare tanto più impossibile in quanto esso non è stato ancora ufficialmente chiuso. Rileva poi come il Congresso non abbia bloccato il Trattato perché contrario agli interessi statunitensi, ma perché era stato posto nell'impossibilità di emendarlo – che rappresenta poi esattamente il punto sollevato dal proprio gruppo.

Vincenzo AMENDOLA (PD) ripete che le procedure relative alla negoziazione sono state effettivamente desecretate.

Marta GRANDE (M5S) chiede viceversa che la Commissione svolga l'audizione dell'eurodeputato Dario Tamburrano e di avere tutti i documenti relativi al TTIP disponibili in Commissione.

Khalid CHAOUKI (PD) richiama la decisione, assunta il 9 ottobre 2014 dal Consiglio dell'Unione europea, di pubblicare le direttive di negoziato relative dal TTIP, decisione che è stata accolta con soddisfazione da numerose associazioni civili europee.

Eleonora CIMBRO (PD), *relatrice*, ringrazia tutti i commissari che hanno preso parte attivamente al dibattito e che hanno fatto emergere molte sollecitazioni. Suggerisce agli altri gruppi di procedere ad approfondimenti istruttori sul tema; come del resto ha fatto il PD, che ha organizzato degli incontri con i parlamentari europei del gruppo del PSE. Nell'esprimere la propria soddisfazione per la rinnovata attenzione per i temi europei, auspica che il Comitato permanente sulla politica estera e relazioni esterne dell'Unione europea possa intensificare i propri lavori anche su queste tematiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso una nuova politica europea di vicinato. (JOIN(2015) 6 final).

ALLEGATO

**Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015
(COM(2014)910 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione
europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).**

**Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea
(1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14 REV 1)).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

concluso l'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2015 – Un nuovo inizio (COM(2014)910 final), della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3) e del Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015) (10948/1/14 REV 1), assegnati alla Commissione Politiche dell'Unione europea per l'esame ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento;

preso atto che, in particolare, il Programma di lavoro per il 2015 intende dare risposta concreta alle aspettative dei cittadini europei che chiedono all'Unione una soluzione ai grandi problemi legati all'attuale congiuntura socio-economica, quali la forte disoccupazione, l'elevato debito pubblico, la scarsa crescita e la carenza di investimenti e di competitività a livello mondiale, auspicando al tempo stesso una minore ingerenza dell'Unione nelle questioni quotidiane, nelle quali gli Stati membri possono intervenire più efficacemente;

rilevato con soddisfazione che per la prima volta la Commissione ha accettato di discutere con il Consiglio il proprio

programma prima della sua formale presentazione al Parlamento europeo, dando seguito alle indicazioni emerse dalla riflessione sul funzionamento delle Istituzioni UE promossa dalla Presidenza italiana;

osservato che il Programma è basato su quattro importanti principi: conformità ai dieci orientamenti politici annunciati da Juncker in qualità di candidato Presidente della Commissione europea il 15 luglio 2014; applicazione della discontinuità legislativa; alleggerimento del carico normativo; modifica dei metodi di lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio;

sottolineato che, per quanto riguarda le azioni rispondenti ai dieci orientamenti della Commissione, rientrano specificatamente nelle competenze della nostra Commissione: la priorità n. 6 (un accordo realistico e equilibrato di libero scambio con gli Stati Uniti); la priorità n. 7 (uno spazio di giustizia e di diritti fondamentali basato sulla reciproca fiducia); la priorità n. 8 (verso una nuova politica della migrazione); e la priorità n. 9 (un ruolo più incisivo a livello mondiale);

evidenziato che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 appare, nel suo complesso, conforme alle previsioni della legge n. 234 del 2012 pur presentando alcune significative lacune;

osservato che, per quasi tutte le politiche sono indicati, sia pure in termini a volte generici, gli orientamenti generali del Governo e le azioni dell'UE che esso considera prioritarie e viene apprezzabilmente operato un raffronto con le priorità indicate nel Programma di lavoro della Commissione e con quelle della Presidenza lettone del Consiglio, in un quadro di forte attenzione alle iniziative che il Governo intende assumere per dare continuità agli obiettivi perseguiti nel corso del semestre italiano di Presidenza;

rilevato, al contempo, come in alcuni capitoli siano riportate informazioni dettagliate sulle attività svolte o in corso di svolgimento a livello UE piuttosto che sulla posizione che l'Esecutivo ha seguito o intende seguire al riguardo, rendendo alcune parti del documento di non agevole lettura;

esprime apprezzamento per le priorità espresse dal Governo in materia di politica estera, di sicurezza e di difesa comune e segnatamente per l'impegno a sostenere un'azione della Unione Europea per la stabilizzazione sostenibile nel vicinato, anzitutto con riferimento alla crisi libica e per una progressiva democratizzazione dei Paesi della sponda sud del Mediterraneo;

si condivide l'indirizzo espresso nella Relazione in merito ad un incoraggiamento dell'azione dell'Alta rappresentante per propiziare un cessate il fuoco duraturo a Gaza e a favorire la ripresa del processo di pace in Medio Oriente basato sul principio dei due Stati nonché per sostenere gli sforzi della UE per porre fine alle violenze in Siria, facilitando una transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche del popolo siriano;

preso positivamente atto della particolare attenzione che il Governo intende

dedicare in sede europea per un efficace contrasto alle minacce legate al terrorismo ed all'estremismo violento (incluso il fenomeno del «reducismo»);

condiviso l'impegno del Governo affinché l'Unione europea continui a mantenere un'attitudine politica unitaria di fronte alla crisi ucraina basata sui seguenti principi: sostegno ai principi fondamentali del diritto internazionale in relazione all'integrità territoriale del Paese, non riconoscimento delle autorità *de facto* emerse nelle regioni orientali, invito alle parti a rispettare pienamente il cessate il fuoco e gli accordi di Minsk, promozione di ogni utile occasione di dialogo diretto fra Ucraina e Russia, anche al più alto livello politico ed esigenza di tenere aperti i canali di dialogo con la Russia, pur riconoscendo la necessità di ripensare strategicamente i rapporti reciproci;

valutata parimenti in termini positivi l'azione a sostegno della strategia di allargamento dell'Ue verso i Balcani occidentali e la Turchia, in quanto strumento politico essenziale per garantire il consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità politico-economica ai nostri confini e per rafforzare l'UE sia sul piano interno che su quello internazionale;

espressa adesione alla posizione espressa nella Relazione circa l'impegno del Governo a sostenere una particolare, una rapida conclusione dei negoziati per il TTIP attraverso un'intesa bilanciata ed onnicomprensiva, coerente con il mandato negoziale, che sia suscettibile di produrre ricadute positive sulle due sponde dell'Atlantico in termini di crescita economica, occupazione e mobilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 45 (*Esame e rinvio*) 41

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri della Difesa (*Seguito della discussione e rinvio*) 44

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

ERRATA CORRIGE 44

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Nomina n. 45.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Elio VITO, *presidente*, segnala che la nomina è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, e che la richiesta di parere, unitamente al *curriculum vitae* del candidato, è stata trasmessa dal Ministro per i rapporti con il

Parlamento lo scorso 12 maggio 2015 ed assegnata alla Commissione nella medesima data.

Paolo BOLOGNESI (PD), *relatore*, introducendo l'esame della proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, rileva in primo luogo che il presidente della Cassa è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, dopo l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti. Per quanto riguarda nello specifico la procedura per la nomina del generale Del Casale, fa presente che questa è stata avviata dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 maggio 2015.

Ricorda, quindi, che secondo quanto previsto dalla legge n. 14 del 1978, la richiesta di parere da parte del Governo su una proposta di nomina deve contenere l'esposizione della procedura seguita per la

designazione, dei motivi professionali che la giustificano e degli eventuali incarichi già svolti dal candidato.

Rammenta, inoltre, che la Cassa di previdenza delle Forze armate è un organo dotato di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa (articolo 20 del Codice dell'ordinamento militare), che può esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa.

Osserva, poi, che lo scopo della Cassa è quello di gestire i fondi previdenziali in conformità e nei limiti di quanto disposto dal codice dell'ordinamento militare e secondo criteri ispirati a principi di uniformità gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonché la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso (articoli 1913 e 1918 del codice dell'ordinamento militare).

L'ente – che ha unificato le preesistenti Casse di previdenza dei singoli corpi delle Forze armate – è stato istituito nel 2009 con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 211 di quell'anno. Successivamente la disciplina normativa dell'ente è confluita sia nei citati articoli del codice dell'ordinamento militare, sia negli articoli 73-80 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010).

Precisa, quindi, che gli organi direttivi della Cassa sono il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori. In particolare, il consiglio di amministrazione è formato da nove militari in servizio attivo rappresentanti le singole categorie di personale di Forza armata; da un magistrato contabile, un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché un esperto del settore attuariale o previdenziale; e da un rappresentante degli ufficiali in quiescenza titolari dell'assegno speciale. Per quanto riguarda i nove militari, si tratta di due membri per

l'Esercito, due per la Marina, due per l'Aeronautica e tre per i Carabinieri. Sono previsti, accanto ai nove militari componenti effettivi, anche nove supplenti.

I componenti di tutti e tre gli organi restano in carica tre anni, con possibilità di riconferma per un ulteriore mandato non rinnovabile.

Il Presidente deve essere scelto tra i membri del consiglio di amministrazione, escluso il rappresentante degli ufficiali in quiescenza. Deve trattarsi di membri effettivi del consiglio, e non di supplenti, quando previsti.

Osserva, inoltre, che il presidente è il rappresentante legale della Cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Inoltre, egli segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa.

Nel caso in cui il presidente sia scelto tra i membri del consiglio di amministrazione appartenenti al personale militare in servizio attivo, l'articolo 77, comma 2, del citato testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede che debba essere un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente. La medesima disposizione prevede infine che l'ufficiale debba essere scelto in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Passando alla nomina in esame, segnala che il Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale è proposto per la successione al Tenente generale del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito Vincenzo Porrizzo, nominato presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate nel 2013. Questa Commissione aveva espresso parere favorevole nella seduta del 27 novembre 2013.

Al riguardo evidenzia che il termine di tre anni per l'incarico al Tenente generale Porrizzo non è ancora scaduto e che, tuttavia, risulta al relatore che il Tenente

generale Vincenzo Porrazzo abbia maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza, per effetto del quale non può continuare a ricoprire la carica di presidente, secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 76, comma 2, e dell'articolo 77, comma 1, del citato Testo unico delle disposizioni regolamentari.

Come detto, l'articolo 77, comma 2, del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede che il presidente della Cassa possa essere scelto tra i membri effettivi (non supplenti) del consiglio di amministrazione. Nel caso in cui si tratti di un componente del consiglio appartenente al personale militare in servizio attivo, la medesima disposizione prevede che debba essere un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente e che debba essere scelto in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Premesso, quindi, che il generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale possiede ovviamente il requisito del grado, chiede al rappresentante del Governo la conferma del fatto – che non si evince dalla documentazione inviata – che il generale Del Casale è anche membro effettivo del consiglio di amministrazione – come risulta informalmente al relatore – e che per la sua designazione è stato seguito, come previsto dalla norma di regolamento, un criterio di rotazione tra le Forze armate. Chiede, inoltre, conferma del fatto che è stato sentito il Capo di stato maggiore della difesa e che è stata raggiunta l'intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, replicando alla richiesta di chiarimenti del relatore, conferma che il generale Del Casale è componente effettivo del consiglio di amministrazione della cassa, essendo stato nominato con decreto del Ministro della difesa del 5 maggio 2015, e che per la sua nomina è stata rispettata la proce-

dura prescritta dalla normativa vigente: in particolare, è stato sentito il Capo di stato maggiore della difesa ed è stata raggiunta l'intesa con gli organi di vertice delle Forze armate, come del resto riportato nella lettera trasmessa dal Ministro della difesa al Presidente del Consiglio dei ministri il 6 maggio scorso per l'avvio della procedura in Consiglio dei ministri.

Paolo BOLOGNESI (PD), *relatore*, preannunciando che la sua valutazione sulla proposta di nomina è favorevole, sottolinea l'opportunità di procedere all'audizione del nuovo presidente, non appena questo si sarà insediato a tutti gli effetti.

Massimo ARTINI (Misto-AL) concorda sull'opportunità di audire il presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate per avere chiarimenti sullo stato e sulla gestione dell'ente. Quanto alla procedura di esame delle proposte di nomina, dopo aver rilevato che il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel chiedere il parere parlamentare sull'atto in titolo, ha trasmesso unicamente il *curriculum vitae* del candidato, rappresenta l'esigenza che in futuro la Commissione possa disporre di maggiori elementi di conoscenza in merito alle valutazioni effettuate e alle procedure seguite dal Governo per giungere ad una proposta di nomina.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Massimo ARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.25.

7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su *Internet* dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri della Difesa.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 17 dicembre 2014.

Massimo ARTINI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 dicembre 2014 il deputato Frusone ha illustrato i contenuti della risoluzione in discussione e che nelle sedute del 15 aprile e del 6 maggio 2015 la Commissione ha svolto le audizioni informali di rappresentanti dell'Associazione OpenGeoData Italia, dell'Associazione italiana per l'informazione geografica libera e dei direttori dell'Istituto geografico militare di Firenze, dell'Istituto idrografico della Marina militare di Genova, del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche di Pratica di Mare e del Centro nazionale di meteorologia e climatologia di Pratica di Mare.

Luca FRUSONE (M5S) evidenzia come dall'attività conoscitiva svolta siano emersi importanti spunti di riflessione che è sua intenzione valorizzare. Fa, quindi, presente che sta lavorando ad una riformulazione della sua risoluzione e, per tale ragione, chiede di rinviare ad altra seduta la discussione dell'atto.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel manifestare la più ampia disponibilità

del dicastero a lavorare per un positivo e proficuo *iter* dell'atto, riferisce – rispondendo ad una richiesta di chiarimenti formulata da alcuni componenti la Commissione nel corso delle audizioni informali – che per il 2014 le entrate dell'Istituto cartografico militare dell'Esercito ammontano a 442.882,57 euro; quelle dell'Istituto idrografico della Marina a 1.400.000 euro e quelle del Centro informazioni geotopografiche dell'Aeronautica a 86.000 euro.

Massimo ARTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.20.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 444, del 13 maggio 2015, a pagina 95, seconda colonna, ottava e nona riga, sostituire le parole: « , pur dichiarandosi soddisfatto della risposta, non comprende, » con le seguenti: « si dichiara insoddisfatto della risposta non comprendendo ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	45
Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. Emendamenti C. 2994-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	48
---	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione, nella seduta del 12 maggio 2015, ha avviato l'esame della proposta di legge C. 3008, approvata, in un testo unificato, dal Senato, recante disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Ricorda, inoltre, che in quella sede erano stati richiesti chiarimenti – sui quali il Governo si era riservato di fornire elementi di risposta – in ordine alla possibilità che l'Autorità nazionale anticorruzione possa provvedere all'esercizio delle nuove competenze in materia di contratti e appalti pubblici ad essa attribuite dall'articolo 8, comma 1, del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala che, avendo la Commissione giustizia, nella seduta del 14 maggio scorso, concluso l'esame in sede referente del provvedimento senza apportare ad esso alcuna modifica, la Commissione bilancio è oggi chiamata a pronunciarsi direttamente sul testo all'esame dell'Assemblea. Ciò premesso, ribadisce alla rappresentante del Governo la richiesta di chiarimenti già formulata nella citata seduta del 12 maggio.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiede un breve rinvio dell'esame, non essendo ancora in possesso dei necessari elementi informativi, che tuttavia auspica possano pervenire già in vista della seduta della Commissione programmata per la giornata di domani.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe.

Nuovo testo C. 1335 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo detta norme integrative del codice di procedura civile, di carattere prevalentemente procedimentale, che disciplinano l'azione di classe (cosiddetta *class action*).

Segnala che la Commissione di merito ha inserito all'articolo 1-*quater* una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale all'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che tale clau-

sola sembra da porre in relazione alla previsione di cui all'articolo 1-*bis*, che prevede che tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle norme in esame siano eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente all'azione. Tale collegamento sembrerebbe peraltro suffragato dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, in base alla quale, al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui al presente testo entrano in vigore decorsi sei mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione volti a confermare l'idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di eventuali oneri per la finanza pubblica. In proposito, fa presente quanto segue: la legislazione vigente già prevede il potenziamento del processo telematico; ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge n. 179 del 2012, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili innanzi al tribunale il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche; l'articolo 1, comma 81, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo, con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di euro per l'anno 2016, di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni richiamate dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 19 maggio 2015.— Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Rilievi alle Commissioni VIII e X).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti (RIR) connessi con sostanze pericolose (cosiddetta direttiva Seveso III), che il provvedimento è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1, della legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013) e che il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva, per quanto concerne i profili di quantificazione, che l'impianto della vigente disciplina – contenuto nel decreto legislativo n. 334 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 238 del 2005 – viene sostanzialmente consolidato dallo schema in esame, confermando, in massima parte, l'assetto funzionale ed organizzativo già previsto in base alle norme vigenti, riferito alle amministrazioni pubbliche competenti in materia, ossia Ministero dell'interno-Comitati tec-

nici regionali (CTR), Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, regioni, comuni, organi tecnici (ISPRA, INAIL, Istituto superiore di sanità, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco).

Osserva che è previsto comunque che le citate amministrazioni provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza oneri per la finanza pubblica. A tale riguardo, viene altresì confermata l'imputazione – secondo tariffe indicate nell'Allegato I – in capo ai gestori degli impianti e degli stabilimenti RIR degli oneri relativi alle attività (istruttorie tecniche, ispezioni e verifiche) che le stesse amministrazioni sono chiamate a svolgere. In proposito, ritiene che andrebbe confermata l'idoneità del meccanismo tariffario a garantire la copertura dei predetti costi, anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra tali occorrenze di spesa e l'acquisizione delle risorse con cui farvi fronte.

Evidenzia altresì che, rispetto alla vigente disciplina, il provvedimento prevede il rafforzamento delle funzioni d'indirizzo e coordinamento espletate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante l'istituzione, presso lo stesso Ministero, di un « Coordinamento per l'uniforme applicazione nel territorio nazionale della normativa introdotta », composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali interessate e degli organi tecnici coinvolti. Segnala che, ai fini del rispetto del summenzionato vincolo generale di invarianza finanziaria, sia la relazione tecnica che il testo affermano che per le attività svolte all'interno del « Coordinamento », come per quelle dei CTR, non sarà corrisposto alcun emolumento, comunque denominato, fatta eccezione per eventuali costi di missione che resteranno carico delle amministrazioni di appartenenza. Alla luce di quanto evidenziato, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI precisa che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 30, ponendo gli oneri a carico

dei gestori, è idoneo a garantire la copertura dei costi relativi alle attività (istruttorie tecniche, ispezioni e verifiche) che le amministrazioni pubbliche competenti in materia sono chiamate a svolgere, anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra tali occorrenze di spesa e l'acquisizione delle risorse con cui farvi fronte.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (atto n. 154);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il meccanismo tariffario di cui all'articolo 30, ponendo gli oneri a carico dei gestori, è idoneo a garantire la copertura dei costi relativi alle attività (istruttorie tecniche, ispezioni e verifiche) che le amministrazioni pubbliche competenti in materia sono chiamate a svolgere, anche per quanto attiene all'allineamento temporale tra tali occorrenze di spesa e l'acquisizione delle risorse con cui farvi fronte,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD) preannunzia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta comincia alle 20.45.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti.

Emendamenti C. 2994-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, segnala che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 6.410, 10.420, 20.410, 21.400 e 26.410 della Commissione e i relativi subemendamenti 0.6.410.1 e 0.6.410.2, 0.10.420.1, 0.10.420.2, 0.10.420.3, 0.10.420.4, 0.10.420.5, 0.10.420.6 e 0.20.410.1.

Ricorda che l'emendamento 6.401, sul quale la Commissione bilancio si era riservata di pronunciarsi in attesa di chiarimenti del Governo, è stato ritirato.

Evidenzia che le proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ad esclusione delle seguenti: 6.410, 0.6.410.1, identici 0.10.420.2 e 0.10.420.5.

Segnala in particolare che l'emendamento 6.410, di analogo contenuto rispetto al già ritirato emendamento 6.401, autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2015 a favore del sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) e di un milione di euro per l'anno 2015 e 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, pari a 2 milioni nel 2015 e a 3 milioni annui dal 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Al riguardo, a suo avviso,

andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che il suddetto Fondo presenta le necessarie disponibilità.

Fa invece presente che il subemendamento 0.6.410.1 riduce lo stanziamento per l'anno 2015 a favore del sistema ISIA da un milione a 500 mila euro, senza tuttavia adeguare conseguentemente la copertura finanziaria di cui al capoverso 8-*quater* dell'emendamento 6.410. Pertanto, a seguito di tale subemendamento, tale clausola di copertura risulterebbe inidonea.

Riguardo agli identici subemendamenti 0.10.420.2 e 0.10.420.5, rileva preliminarmente che l'emendamento 10.420 prevede che i soggetti interessati al Piano straordinario di assunzioni esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni, nonché l'ordine di preferenza fra tutti gli ambiti territoriali; all'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Si prevede inoltre che in caso di indisponibilità dei posti per gli ambiti territoriali indicati non si procede all'assunzione e che i soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle graduatorie ad esaurimento. I subemendamenti in esame sono volti a sopprimere la previsione secondo cui in caso di indisponibilità dei posti per gli ambiti territoriali indicati non si procede all'assunzione. Riguardo alle conseguenze dal punto di vista finanziario di tale soppressione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'emendamento 26.410, fa presente che, in conseguenza della soppressione dell'articolo 17 in materia di cinque per mille, che stanziava 50 milioni di euro a decorrere dal 2017, è necessario riscrivere la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria del provvedimento sulla base di quanto risulta dall'emendamento 15.3000 della relatrice che, durante l'esame in sede referente, aveva provveduto ad inserire nel testo del provvedimento il citato stanziamento di 50

milioni di euro e a reperire la corrispondente copertura finanziaria. In particolare, l'emendamento reperiva 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 30 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sul fondo « La Buona Scuola », di cui all'attuale articolo 26, comma 2, del provvedimento, e incorporava i rimanenti oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2018 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, nell'ambito dei complessivi limiti di spesa del provvedimento di cui al comma 3, alinea, dell'articolo 26 coprendoli a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. L'emendamento 26.410 in esame quindi, tenuto conto della soppressione dell'articolo 17, provvede ad effettuare i seguenti interventi:

riduce i complessivi limiti di spesa indicati nella clausola di copertura finanziaria di 20 milioni di euro per il 2018 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019;

riduce la copertura a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 20 milioni di euro per il 2018 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sui subemendamenti 0.6.410.1, 0.10.420.2 e 0.10.420.5 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Con riferimento all'emendamento 6.410, esprime parere favorevole a condizione che al comma 8-*ter*, terzo periodo, le parole: « risorse disponibili » siano sostituite con le seguenti: « risorse di cui al presente comma ».

Con riferimento all'emendamento 10.420, esprime parere favorevole a condizione che all'ultimo periodo le parole: « dalle graduatorie ad esaurimento » siano sostituite con le seguenti: « dalle relative graduatorie ».

Esprime infine nulla osta con riferimento alle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

Giampaolo GALLI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 0.6.410.1, 0.6.410.2, 6.410, 0.10.420.1, 0.10.420.2, 0.10.420.3, 0.10.420.4, 0.10.420.5, 0.10.420.6, 10.420, 0.20.410.1, 20.410, 21.400 e 26.410 della Commissione al disegno di legge C. 2994-A, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.410, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'emendamento 6.410, comma 8-ter, terzo periodo, sostituire le parole: risorse disponibili con le seguenti: risorse di cui al presente comma;

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.420, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'emendamento 10.420, ultimo periodo, sostituire le parole: dalle graduatorie ad esaurimento con le seguenti: dalle relative graduatorie;

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.6.410.1, 0.10.420.2 e 0.10.420.5 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative in oggetto. ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 21.05.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	57

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, segnala come la Commissione debba esprimere il parere sul provvedimento entro oggi, in quanto la Commissione Giustizia ne concluderà l'esame in sede referente nella stessa giornata odierna.

Ernesto CARBONE (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esa-

minare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 1335 Bonafede, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di azione di classe, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 3017 Gitti.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, che ora si compone di sei articoli, segnala come l'articolo 1 introduca nel libro IV del codice di procedura civile un nuovo titolo VIII-*bis*, composto dai nuovi articoli da 840-*bis* a 840-*sexiesdecies*, al fine di regolare l'azione di classe.

In generale evidenzia come l'intervento legislativo intenda potenziare lo strumento dell'azione di classe, allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo (vale a dire dei soggetti che possono utilizzare questa azione), attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, sia dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio sia del tipo di tutela che si può ottenere.

A tal fine, la proposta:

sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile, al fine di consentire l'accesso all'azione a tutti coloro che, pur non essendo consumatori, avanzino pretese risarcitorie, anche modeste, causate da illeciti plurioffensivi e in modo da superare la tipizzazione delle situazioni tutelabili;

introduce incentivi economici all'utilizzo dell'azione, in particolare sostenendo l'attività di coloro che propongono l'azione di classe.

Fa quindi presente come le previsioni del provvedimento si caratterizzino per il fatto che le adesioni da parte dei portatori di diritti omogenei, come tali componenti della classe, devono essere esplicite ed intervenire nella fase iniziale del giudizio di classe, secondo il sistema denominato in dottrina con l'espressione « *opt-in* » e vuole indicare che la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione e, quindi, in sostanza, si basa sulla partecipazione volontaria al processo.

A questo sistema si contrappone l'altro, denominato « *opt-out* », tipico della tradizione anglosassone e di quella statunitense in particolare, che si basa sul principio opposto, in base al quale la sentenza che definisce il giudizio spiega effetti per legge nei confronti di tutti coloro che hanno diritti omogenei a quelli fatti valere in giudizio da uno o più attori, tranne che per coloro che – prima che sia pronunciata la sentenza stessa – hanno dichiarato di non volerne profittare.

In merito rileva come il sistema dell'*opt-in*, già adottato dalle disposizioni vigenti (di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo), risulti più in armonia con il principio costituzionale del diritto di difesa, con la tradizione giuridica continentale e con la raccomandazione UE dell'11 giugno 2013, che espressamente invita gli Stati a non contrassegnare l'azione di classe secondo il regime dell'*opt-out*.

Il provvedimento mantiene fermo l'impianto dell'*opt-in* già previsto nell'attuale citato articolo 140-*bis* del Codice del consumo, apportando opportuni correttivi diretti a risolvere le criticità sinora evidenziate in sede di applicazione del predetto articolo 140-*bis*.

In particolare, evidenzia come la fase di adesione all'azione di classe da parte dei titolari di diritti omogenei venga prevista anche in un momento successivo alla pronuncia della sentenza di accoglimento della medesima azione di classe. Questo correttivo rappresenta un forte incentivo all'adesione, perché il giudice con la sentenza indica le condizioni che devono sussistere perché il titolare del diritto omogeneo possa aderire all'azione di classe e quindi essere inserito nella classe. In altri termini, l'adesione all'azione di classe può non avvenire « al buio » e, anzi, ciascun soggetto è in grado di prevedere se e in che misura gli verrà riconosciuto il diritto fatto valere.

Passando a una sintetica illustrazione delle singole disposizioni del testo elaborato dalla II Commissione, ai sensi del nuovo articolo 840-*bis*, comma 1, del codice di procedura civile, l'azione di classe sarà sempre esperibile in relazione a « diritti individuali omogenei », da parte di associazioni e comitati che si propongono lo scopo di tutelare i medesimi diritti, nonché da ciascun componente della classe.

Il secondo comma del nuovo articolo 840-*bis*, individua i destinatari dell'azione di classe in imprese e enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità.

Ai sensi del terzo comma rimane comunque salvo il diritto all'azione individuale, mentre il quarto comma esclude l'intervento dei terzi.

Il quinto comma regola l'ipotesi in cui, a causa di accordi transattivi o conciliativi intervenuti, vengano del tutto meno le parti attrici originarie, prevedendo in tal caso che gli aderenti all'azione abbiano un termine non inferiore a 45 giorni per proseguire la causa, al fine di non disperdere l'attività processuale già

compiuta. In mancanza di prosecuzione, il procedimento è dichiarato estinto dal tribunale.

Illustra quindi il nuovo articolo 840-ter del codice di procedura civile, il quale stabilisce al primo comma che la domanda per l'azione di classe sia proposta alla sezione specializzata in materia di impresa e che il relativo atto di citazione sia notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

Al fine di assicurare la piena informazione dei potenziali aderenti, i commi secondo e quinto prevedono che l'atto di citazione e la sentenza che accoglie l'azione di classe, apre la procedura di adesione e detta le modalità dell'adesione stessa siano pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Il terzo e il settimo comma stabiliscono, sulla falsariga del procedimento di verifica del passivo dei crediti nella procedura fallimentare, che l'ammissibilità dell'azione di classe è valutata dal tribunale con ordinanza, reclamabile in Corte d'appello e successivamente in Corte di Cassazione.

In tale ambito segnala il quarto comma, il quale prevede che la domanda è dichiarata inammissibile nei seguenti casi:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

Il nuovo articolo 840-quater regola il caso di pluralità di azioni classe, stabilendo, al primo comma, che le azioni proposte presso il medesimo ufficio giu-

diziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.

In base al terzo comma quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza, ovvero quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto, fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel predetto termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza ovvero, nel caso di accoglimento, nel termine per l'adesione all'azione di classe fissato dal nuovo articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Il nuovo articolo 840-quinquies disciplina il procedimento dinanzi al tribunale, prevedendo innanzitutto, al primo comma, che con l'ordinanza di ammissione dell'azione, il tribunale fissi un termine per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei.

Il secondo comma stabilisce inoltre che il tribunale procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio, mentre il quarto comma specifica che, ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto, il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Il nuovo articolo 840-sexies indica il contenuto della sentenza di accoglimento dell'azione, con la quale:

a) si provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) si accerta che il convenuto ha leso diritti individuali omogenei;

c) si definiscono i caratteri dei diritti individuali omogenei, specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti portatori di diritti omogenei;

d) si stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali;

e) si fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei, nonché per la eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito;

f) si nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) si nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare, il quale acquisisce il titolo di pubblico ufficiale e può in ogni momento essere revocato con decreto del giudice delegato;

h) si determina l'importo da versare, a pena di inefficacia dell'adesione, da parte di ciascun aderente a titolo di fondo spese, importo di cui il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione.

In tale contesto segnala come, ai sensi del secondo comma, la sentenza sia pubblicata sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Il nuovo articolo 840-*septies* regola le modalità di adesione all'azione di classe, che avviene mediante domanda da presentare, anche senza il ministero di un difensore, nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici del Ministro della giustizia.

Tale domanda deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) un'attestazione circa la veridicità dei dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti;

h) il conferimento al rappresentante comune del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti relativi al diritto individuale omogeneo;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

j) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.

Illustra quindi il nuovo articolo 840-*octies*, il quale stabilisce al primo comma che entro novanta giorni dalla scadenza del termine di adesione all'azione di classe il convenuto debba depositare una memoria contenente le sue difese; i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto entro il predetto termine si hanno per non contestati.

In base al secondo comma il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il terzo comma specifica che nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Ai sensi del quinto comma il giudice delegato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a

titolo di risarcimento o di restituzione, con decreto che costituisce titolo esecutivo.

Il nuovo articolo 840-*novies* disciplina le spese del procedimento, prevedendo che il tribunale, nel caso di accoglimento della domanda di adesione, condanni il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. La norma quantifica l'ammontare del compenso in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva, nonché in ragione delle spese sostenute e documentate.

Tale ammontare inoltre può essere aumentato o ridotto, sulla base di taluni criteri quali: la complessità dell'incarico; la qualità dell'opera prestata; la sollecitudine con cui sono state condotte le attività; il numero degli aderenti.

Inoltre, ai sensi del sesto comma, con il medesimo decreto di accoglimento, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione, riconosciuto a titolo di compenso premiale. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.

Con riferimento al nuovo articolo 840-*decies*, segnala come esso regoli l'impugnazione della sentenza, prevedendo al primo comma che i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione siano anch'essi pubblicati sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Il secondo comma stabilisce che il ricorso in cassazione decade decorsi tre mesi dalla pubblicazione della sentenza e che entro due mesi dalla scadenza di tale termine senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito all'azione possono proporre atto di impugnazione.

Il nuovo articolo 840-*undecies* regola l'impugnazione contro il decreto con cui è stata decisa la domanda di adesione, stabilendo che il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati delle parti, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il terzo comma specifica i contenuti obbligatori del ricorso, che, ai sensi del quinto comma, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

Il settimo comma specifica che in tale fase non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.

Il nuovo articolo 840-*duodecies* regola il caso in cui il debitore provveda spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di accoglimento della domanda di adesione all'azione, prevedendo al primo comma che le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza, e vincolato all'ordine del giudice.

In tale contesto il secondo comma prevede che il rappresentante comune depositi con la massima sollecitudine un piano di riparto delle somme tra gli aderenti all'azione e che il giudice delegato ordini il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente. Il rappresentante comune è inoltre tenuto, ai sensi del quinto comma, a depositare la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Il nuovo articolo 840-*terdecies* prevede, sulla base del modello statunitense, che l'esecuzione del provvedimento esecutivo con cui si accertano i crediti dei vari aderenti alla classe sia promossa esclusivamente dal rappresentante comune, consentendo in tal modo di ridurre drastica-

mente i costi necessari per l'esecuzione, atteso che soprattutto la fase esecutiva è condizionata dalla polverizzazione dei crediti, il più delle volte di entità tale da non rendere conveniente un'esecuzione individuale.

Il nuovo articolo 840-*quaterdecies* regola gli eventuali accordi transattivi, prevedendo al primo comma che il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formuli, ove possibile, una proposta transattiva o conciliativa, inserita sull'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è a sua volta inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler profittare dell'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Inoltre i commi da secondo a settimo prevedono che, dopo la sentenza di accoglimento dell'azione di classe, il rappresentante comune possa stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva. Ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

In base all'ottavo comma l'accordo transattivo autorizzato dal giudice e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Qualora l'attore aderisca a tale accordo transattivo, esso costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Il nuovo articolo 840-*quinqüesdecies* disciplina la chiusura della procedura di adesione all'azione di classe, la quale è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato quando:

a) le ripartizioni delle somme agli aderenti, effettuate dal rappresentante co-

mune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

Fa quindi presente che, in tal caso, ai sensi del terzo comma gli aderenti all'azione riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Il nuovo articolo 840-*sexiesdecies* disciplina l'azione inibitoria collettiva, con la quale viene chiesto al tribunale di ordinare la cessazione o la non reiterazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante. Si tratta di uno strumento di tutela preventivo, volto a impedire o quanto meno a far cessare il comportamento lesivo.

Ai sensi dei commi terzo e quarto l'azione, per la quale il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici, si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa ed è autonoma rispetto all'azione per il risarcimento del danno.

In base al settimo e all'ottavo comma il giudice può ordinare alla parte soccombente di adottare le misure più opportune a eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate, nonché di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

La nuova normativa supera l'azione inibitoria attualmente prevista dagli articoli 139 e 140 del Codice del consumo, in materia di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, che vengono pertanto abrogati dall'articolo 3.

In tale contesto segnala come l'articolo 1-*bis* della proposta di legge, al fine di regolare le comunicazioni giudiziarie concernenti l'azione di classe, integri le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile inserendovi un nuovo Ti-

toV-bis, costituito dal nuovo articolo 196-bis, ai sensi del quale tutte le comunicazioni a cura della cancelleria in materia di azione di classe previste dal nuovo titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente all'azione, applicando le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

È previsto inoltre che il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia invii all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata di ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del predetto titolo VIII-bis prevedono la pubblicazione.

L'articolo 1-ter stabilisce che le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti falsi o di loro uso si applicano anche alle attestazioni (relative alla veridicità dei dati e fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti per l'adesione all'azione di classe) previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge.

L'articolo 1-quater reca la clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale all'attuazione delle disposizioni della legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 regola l'entrata in vigore del provvedimento, che è fissata dal comma 1 decorsi sei mesi dalla pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, onde consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche.

Il comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio, specificando che per i procedimenti in corso alla data di entrata

in vigore della legge si applica la disciplina vigente prima della sua entrata in vigore.

In sintesi rileva come le singole norme del provvedimento abbiano natura eminentemente processuale e procedurale, non rientrando quindi sotto questo aspetto negli ambiti di competenza della Commissione Finanze; sottolinea come attenga invece ai profili di interesse della VI Commissione il fatto che lo strumento di tutela predisposto dall'intervento legislativo riguarda anche alcuni settori fondamentali, quali quelli creditizio, finanziario e assicurativo, compresi nella competenza della Commissione stessa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*), ricordando come essa sia stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione già nella giornata di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3055, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

In linea generale rileva come l'Accordo intenda fornire un quadro di sostegno, attraverso la creazione di un'area di libero scambio, al consolidamento delle intense relazioni commerciali bilaterali tra gli

Stati membri dell'Unione europea e la Corea del Sud, che vedono l'UE nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane.

In tale ambito, fa presente come la creazione della zona di libero scambio comporterà, secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, un incremento degli scambi per un valore stimato di 19 miliardi di euro annui, grazie alla rimozione della quasi totalità degli ostacoli tariffari tra le due economie (circa il 97 per cento delle tariffe industriali ed agricole in 5 anni), all'eliminazione di un'ampia gamma di ostacoli non tariffari, nonché all'adeguamento di standard e regolamentazioni in numerosi settori (quali quello automobilistico, farmaceutico e dell'elettronica di consumo) che rappresentano punti di forza per gli interessi europei. L'Accordo, inoltre, apre i rispettivi mercati nel settore dei servizi e degli investimenti, oltre a prevedere a carico delle Parti un vasto impegno in materia di protezione della proprietà intellettuale, di apertura del mercato degli appalti pubblici, di politica di concorrenza e degli aiuti di Stato e di sviluppo sostenibile.

Segnala, in proposito, come la terza Relazione annuale sull'attuazione dell'accordo di libero scambio UE-Corea presentata dalla Commissione europea, evidenzia come, dopo tre anni di attuazione dell'Accordo, il bilancio generale sia chiaramente positivo soprattutto per l'UE. Le esportazioni di merci verso la Corea sono infatti aumentate del 35 per cento, passando da 30,6 miliardi di euro nei 12 mesi precedenti l'attuazione dell'accordo di libero scambio a 41,4 miliardi di euro nel terzo anno di attuazione. Nello stesso periodo, le esportazioni di prodotti dall'UE verso la Corea, interamente o parzialmente liberalizzate dall'accordo, sono aumentate più delle esportazioni complessive, vale a dire rispettivamente del 46 per cento e del 37 per cento. Nel complesso i 7,6 miliardi di euro di deficit commerciale con la Corea si sono trasformati in un avanzo commer-

ciale di 3,6 miliardi di euro a favore dell'UE nel corso del terzo anno di attuazione.

L'Accordo costituisce inoltre il più ampio accordo di libero scambio mai negoziato finora dall'Unione Europea con un Paese terzo e rappresenta il primo accordo del genere conforme alla strategia « *Global Europe: competing in the world* », volta ad accrescere il peso e la competitività globale delle imprese europee, nonché la penetrazione commerciale nei nuovi mercati emergenti, nel pieno rispetto dei principi Organizzazione mondiale del commercio.

Inoltre l'Accordo completa il quadro istituzionale delle relazioni tra Unione europea e Corea del Sud, integrando le disposizioni poste in materia di dialogo politico dall'Accordo quadro Unione europea - Corea, che è stato concluso contestualmente all'Accordo di cui viene proposta la ratifica.

Passa quindi a illustrare sinteticamente il contenuto dell'Accordo, che si articola in 15 capi: il Capo I, relativo agli obiettivi e definizioni generali, si compone degli articoli 1.1 e 1.2, che individuano gli obiettivi dell'Accordo e recano le definizioni ricorrenti nel testo.

Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di investimento, prevedendosi a tale fine l'impegno delle Parti contraenti a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale e favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.

Il Capo 2, relativo al trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci, è costituito dagli articoli da 2.1 a 2.17.

In tale ambito è prevista la liberalizzazione graduale e reciproca del commercio delle merci, secondo calendari diversi per le varie categorie merceologiche.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala, in particolare, l'articolo 2.5, il quale indica

la procedura per la soppressione dei dazi doganali, prevedendo che tre anni dopo l'entrata in vigore dell'intesa, le Parti possono consultarsi in sede di Comitato per il commercio di merci (istituito ai sensi dell'articolo 15.2, paragrafo 1, dell'Accordo) per valutare se accelerare o estendere il processo.

In tale ambito l'articolo 2.6 vieta di aumentare l'aliquota di dazi esistenti o imporne di nuovi, mentre, quanto ai contingenti tariffari, l'articolo 2.7 rinvia all'Allegato 2-A.

In materia di misure non tariffarie, segnala l'articolo 2.8, il quale accorda alle merci il trattamento nazionale, mentre l'articolo 2.9 vieta i divieti o le restrizioni delle importazioni e delle esportazioni.

Ai sensi dell'articolo 2.16 il già menzionato Comitato per il commercio di merci, che è composto da rappresentanti delle Parti, si riunisce per esaminare ogni questione attinente al Capo 2, mentre l'articolo 2.17 prevede che, allo scopo di contrastare le irregolarità e le frodi nel settore doganale, le Parti effettuino la più ampia cooperazione amministrativa, indispensabile per attuare e controllare il trattamento preferenziale disciplinato dall'intesa.

Illustra quindi il Capo 3, che riguarda le misure di difesa commerciale e comprende gli articoli da 3.1 a 3.15.

Al riguardo l'articolo 3.1 prevede la possibilità che le Parti facciano ricorso a misure di salvaguardia bilaterale qualora, in seguito all'applicazione dell'accordo, la riduzione o la soppressione di un dazio doganale causi o minacci di causare un grave pregiudizio all'industria nazionale di una delle Parti che produce merci simili o concorrenti. In base all'articolo 3.3 tali misure si applicano solo per il periodo necessario a riparare il danno subito e per facilitare il ripristino delle condizioni iniziali e in ogni caso per un periodo massimo di due anni, prorogabili di altri due. Ai sensi dell'articolo 3.4 la Parte che applica una misura di salvaguardia commerciale è tenuta a concordare con l'altra parte una compensazione. Quanto alle misure di salvaguardia globali, l'articolo

3.7 dispone che la Parte la quale ricorra all'adozione di una misura di salvaguardia deve avere un interesse sostanziale nel settore, vale a dire deve essere stata, negli ultimi tre anni, uno dei cinque maggiori fornitori della merce di cui si tratta, in termini di volume o di valore assoluto.

L'articolo 3.8 precisa che i dazi *anti-dumping* ed anti-sovvenzione debbano essere introdotti secondo procedure eque e trasparenti. Secondo il dettato dell'articolo 3.10 l'istituzione di un dazio *antidumping* o compensativo deve inoltre essere decisa dalle Parti tenendo nella dovuta considerazione gli interessi pubblici. In tale contesto l'articolo 3.16 prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro « Cooperazione in materia di difesa commerciale » incaricato di controllare il rispetto della disciplina recata dall'Accordo, migliorare la cooperazione tra le autorità competenti, scambiare informazioni su misure di salvaguardia, antidumping, compensative e antisovvenzione, oltre a cooperare su questioni internazionali.

Il Capo 4, composto degli articoli da 4.1 a 4.10, riguarda gli ostacoli tecnici al commercio.

In tale ambito l'articolo 4.3 impegna le Parti, al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi e facilitare l'accesso ai rispettivi mercati, a rafforzare la collaborazione nell'ambito delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità; tale cooperazione è inoltre finalizzata a facilitare gli scambi, a rafforzare la collaborazione in ambito regolamentare attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e dati, ed anche mediante la cooperazione scientifica e tecnica, al fine di uniformare le rispettive regolamentazioni tecniche. L'articolo 4.4 impegna inoltre le Parti a far uso delle buone pratiche previste dall'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (TBT) allegato all'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio, adempiendo gli obblighi in fatto di trasparenza e utilizzando le norme internazionali come base per le regolamentazioni tecniche e le procedure di conformità. Ai sensi dell'articolo 4.9, paragrafo 1, le regolamentazioni

tecniche che disciplinano la marcatura e l'etichettatura devono rispettare i principi dell'accordo TBT già citato, i quali stabiliscono che marcatura ed etichettatura non devono creare inutili ostacoli al commercio internazionale; le Parti si impegnano altresì ridurre al minimo gli obblighi in tale settore. L'articolo 4.10 prevede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento nella figura di coordinatori TBT incaricati di facilitare l'applicazione delle disposizioni del Capo 4.

Il Capo 5, che si compone degli articoli da 5.1 a 5.11, contiene misure sanitarie e fitosanitarie.

Ai sensi dell'articolo 5.1, la cooperazione in tale settore ha l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi sul commercio delle misure sanitarie e fitosanitarie, nel contempo tutelando la salute di esseri umani, animali e piante. In base all'articolo 5.4 le Parti si richiamano ai diritti e agli obblighi stabiliti dall'Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS). L'articolo 5.5 prevede inoltre lo scambio di informazioni su eventuali misure in grado di incidere sul commercio tra le Parti, in modo da ridurre gli effetti negativi.

L'articolo 5.10 istituisce nell'ambito dei comitati specializzati un comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, incaricato di definire sia misure e modalità per l'attuazione delle disposizioni del Capo 5, sia procedure più snelle per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale, nonché di discutere i problemi posti dall'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie al fine di individuare soluzioni accettabili per le Parti.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze segnala il Capo 6, relativo al regime doganale e alla facilitazione degli scambi commerciali, che comprende gli articoli da 6.1 a 6.16.

In tale ambito, al fine di perseguire gli obiettivi, indicati dagli articoli 6.1 e 6.2, di facilitare gli scambi commerciali e di promuovere la cooperazione doganale, nonché di adottare procedure doganali semplici e efficienti, gli articoli da 6.3 a 6.8 preve-

dono lo snellimento delle procedure per lo sdoganamento e la semplificazione delle procedure doganali per gli operatori in possesso di determinati requisiti, la previsione di procedure doganali semplificate, l'armonizzazione di documenti e dati richiesti, l'informatizzazione delle procedure, programmi di formazione congiunti degli operatori, il rafforzamento degli scambi di informazione fra gli operatori, la collaborazione in materia di sicurezza.

Oltre alle disposizioni riguardanti diritti ed oneri, recate dall'articolo 6.9, a quelle sulle ispezioni pre-spedizione recate dall'articolo 6.10, a quelle sull'audit post svincolo e sulla valutazione in dogana di cui agli articoli 6.11 e 6.12, gli articoli 6.13 e 6.14 disciplinano la cooperazione doganale tra le Parti, da realizzarsi attraverso l'armonizzazione dei dati e delle procedure, gli scambi di personale, lo sviluppo di meccanismi di comunicazione con gli operatori commerciali ed economici, l'assistenza amministrativa reciproca e il coordinamento delle posizioni in tutte le sedi multilaterali.

In tale contesto, fa presente come, al fine di monitorare la corretta applicazione delle norme poste dal Capo 6, gli articoli 6.15 e 6.16 istituiscano e disciplinino i punti di contatto doganali, attraverso cui risolvere le questioni operative, e il Comitato doganale, cui è attribuita anche la competenza a dirimere eventuali controversie tra le Parti; per quanto attiene alle questioni oggetto dell'Accordo il Comitato riferisce al Comitato per il commercio, istituito dall'articolo 15.1, paragrafo 1.

Illustra quindi il Capo 7, che si compone degli articoli da 7.1 a 7.50 e disciplina il commercio di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico, realizzando un'ampia liberalizzazione degli scambi dei servizi, che va ben oltre gli obblighi assunti dalle Parti nel quadro dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS).

In tale ambito sono compresi la fornitura transfrontaliera di servizi (disciplinata dagli articoli da 7.4 a 7.8), lo stabilimento di attività economiche nel territorio di una Parte (disciplinato dagli ar-

articoli da 7.10 a 7.12), la presenza temporanea dei prestatori di servizi (disciplinato dagli articoli da 7.17 a 7.20), i servizi informatici, postali e di telecomunicazione (disciplinati dagli articoli da 7.25 a 7.36), il trasporto marittimo internazionale (disciplinato dall'articolo 7.47) e il commercio elettronico (disciplinato dall'articolo 7.48).

In tale contesto attengono ai profili di interesse della Commissione Finanze le disposizioni sui servizi finanziari di cui gli articoli da 7.37 a 7.46, che comprendono i servizi assicurativi e di riassicurazione, i servizi bancari e gli altri servizi finanziari, le operazioni sui mercati finanziario e monetario, le gestioni patrimoniali e i servizi di consulenza. Al riguardo vengono disciplinate, ai sensi dell'articolo 7.38, le misure prudenziali che le Parti possono adottare per la tutela degli investitori e la salvaguardia dei sistemi finanziari, e viene valorizzato, all'articolo 7.39, il principio di trasparenza delle regolamentazioni e delle politiche di settore. Viene inoltre stabilito, all'articolo 7.41, il principio dell'accesso paritario dei fornitori di servizi finanziari di una Parte ai sistemi di pagamento e di compensazione dell'altra Parte, viene sancito, all'articolo 7.42, il principio di parità tra gli operatori delle diverse Parti nella fornitura di nuovi servizi finanziari, e si rinvia, all'articolo 7.45, al meccanismo di risoluzione delle controversie recato dal Capo 14 dell'Accordo.

Ai sensi dell'articolo 7.3 viene istituito il Comitato per il Commercio di servizi, lo stabilimento ed il commercio elettronico, composto da rappresentanti delle Parti guidati da un funzionario della rispettiva autorità competente quanto all'applicazione delle disposizioni del Capo 7.

L'articolo 7.16 impegna le Parti, in vista della progressiva liberalizzazione degli investimenti, a riesaminare, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, il quadro giuridico degli investimenti, costituito dal Capo 7 e dagli Allegati 7A e 7C, nonché le condizioni ed il flusso degli investimenti reciproci, impegnandosi ad avviare negoziati volti a superare gli im-

pedimenti eventualmente emergenti dal riesame, che andrà effettuato a cadenza periodica.

Ancora con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 7.24, il quale impegna le Parti ad adoperarsi, « nella misura del possibile », affinché nei rispettivi territori vengano applicati gli standard internazionali – puntualmente enumerati nel testo – in materia di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari e di lotta all'evasione ed elusione fiscale.

Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze richiama il Capo 8, composto dagli articoli da 8.1 a 8.4, i quali disciplinano i pagamenti e i movimenti di capitali.

In particolare, l'articolo 8.1 liberalizza i pagamenti ed i trasferimenti in valuta tra le Parti, in conformità allo Statuto del Fondo monetario internazionale.

L'articolo 8.2 rimuove invece le restrizioni alla libera circolazione dei capitali, con particolare riferimento agli investimenti diretti effettuati a norma del Paese ospitante e alle attività liberalizzate nel Capo 7 (commercio di servizi, stabilimento e commercio elettronico). L'articolo 8.3 introduce alcune eccezioni a tale principio generale per motivi di pubblica sicurezza, ordine pubblico, rispetto delle normative vigenti negli ordinamenti delle Parti e non incompatibili con l'Accordo.

L'articolo 8.4 prevede inoltre la possibilità di adottare, dandone immediata comunicazione al Comitato per il commercio, misure di salvaguardia per un massimo di sei mesi, nel caso in cui i pagamenti ed i movimenti di capitale causino o rischino di causare difficoltà alla politica monetaria o di cambio.

Passa a illustrare il Capo 9, che si compone degli articoli da 9.1 a 9.3, dedicato agli appalti pubblici.

In particolare l'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle Parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale. L'articolo 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (*build-operate-*

transfer, BOT) siano disciplinati dall'Allegato 9. L'articolo 9.3 prevede inoltre l'istituzione di un gruppo di lavoro « Appalti pubblici », con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici oltre a provvedere allo scambio di informazioni.

Il Capo 10, che si compone degli articoli da 10.1 a 10.69, disciplina la proprietà intellettuale, introduce in materia di proprietà intellettuale una disciplina cosiddetta « OMC *plus* », integrando e precisando i diritti e gli obblighi delle Parti posti dall'allegato 1C dell'accordo dell'organizzazione mondiale del commercio (TRIPS).

In tale ambito viene assicurata ampia tutela al diritto d'autore e diritti connessi (disciplinati dagli articoli da 10.5 a 10.14), ai marchi (disciplinati dagli articoli da 10.15 a 10.17), alle indicazioni geografiche (disciplinati dagli articoli da 10.18 a 10.26), ai disegni e modelli (disciplinati dagli articoli da 10.27 a 10.32) ed ai brevetti (disciplinati dagli articoli da 10.33 a 10.38).

Per quanto riguarda in particolare la tutela della proprietà intellettuale rileva come essa venga garantita attraverso procedure e mezzi di ricorso previsti dal diritto civile delle Parti, ai sensi degli articoli da 10.43 a 10.53, nonché da alcune misure di natura penale ai sensi degli articoli da 10.54 a 10.61 che, obbligatorie a tutela di marchi, diritto d'autore e diritti connessi, possono a discrezione delle Parti essere estese anche a protezione di indicazioni geografiche, disegni e modelli.

Gli articoli da 10.62 a 10.66 contengono inoltre le disposizioni sulla responsabilità dei fornitori di servizi in linea e gli articoli da 10.67 a 10.69 recano le previsioni in materia di misure alle frontiere, codici di condotta e cooperazione.

Il Capo 11, che si compone degli articoli da 11.1 a 11.15, contiene le norme in materia di concorrenza.

In tale ambito segnala come, ai sensi dell'articolo 11.1, le Parti si impegnino ad applicare le rispettive leggi in materia di concorrenza in modo da evitare che pratiche commerciali scorrette, quali accordi

restrittivi, pratiche concertate, abusi di posizione dominante o concentrazioni tra imprese, possano vanificare i vantaggi della liberalizzazione degli scambi.

L'articolo 11.3 stabilisce che l'applicazione delle leggi in materia di concorrenza, affidata dalle Parti ad istituzioni *ad hoc*, deve avvenire nel rispetto dei principi di equità procedurale, trasparenza e non discriminazione. In tale contesto l'articolo 11.4 specifica che le imprese pubbliche e le imprese con diritti speciali o esclusivi sono soggette al diritto della concorrenza a condizione che non ostacoli la realizzazione dei compiti specifici assegnati.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala come l'articolo 11.5 preveda il riordino dei monopoli di stato di carattere commerciale, onde evitare misure discriminatorie tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente allo scambio di merci, prevedendosi comunque che tale previsione non osti alla creazione o al mantenimento di monopoli di Stato.

L'articolo 11.6 prevede il coordinamento e la cooperazione delle rispettive Autorità garanti della concorrenza, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Accordo, mentre l'articolo 11.7 contempla la possibilità che le Parti avviino consultazioni per raggiungere un'intesa nel caso in cui pratiche commerciali sleali incidano sugli scambi, in assenza di norme specifiche.

Quanto alle sovvenzioni, ai sensi dell'articolo 11.9 le Parti convengono di adoperarsi per quanto possibile per eliminare le distorsioni alla concorrenza da loro causate, mentre l'articolo 11.10 vieta le sovvenzioni specifiche, se incidono negativamente sul commercio internazionale tra le Parti. L'articolo 11.2 impegna le Parti a garantire trasparenza nel settore delle sovvenzioni, comunicando ogni anno all'altra parte l'importo totale, tipi e distribuzione settoriale delle sovvenzioni specifiche, oltre a dare indicazioni su obiettivi e beneficiario delle sovvenzioni concesse da uno Stato o da una pubblica amministrazione, nei limiti imposti dagli obblighi del segreto professionale e d'impresa. L'articolo 11.13

consente alle Parti di applicare misure di difesa commerciale o promuovere azioni idonee contro le sovvenzioni concesse dall'altra parte in base a quanto previsto nell'ambito dell'organizzazione mondiale del commercio. L'articolo 11.14 prevede inoltre che ogni possibile questione in materia di sovvenzioni sia oggetto di costante monitoraggio e verifica e può essere sottoposta al Comitato per il commercio.

Il Capo 12, che si compone degli articoli da 12.1 a 12.8, riguarda il tema della trasparenza, prevedendo, agli articoli da 12.3 a 12.6, obblighi orizzontali rafforzati in materia di trasparenza regolamentare in settori pertinenti agli scambi commerciali tra le Parti ed agli investimenti, con una particolare considerazione per gli operatori economici di piccole dimensioni. Ai sensi degli articoli 12.7 e 12.8 le Parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, che deve essere resa accessibile a tutti gli operatori in maniera non discriminatoria, richiamando i principi di buona condotta amministrativa.

Illustra quindi il Capo 13, che si compone degli articoli da 13.1 a 13.16, il quale reca la disciplina in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Ai sensi dell'articolo 13.1 la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine gli articoli da 13.3 a 13.7 sanciscono l'obbligo di rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività. In tale contesto l'articolo 13.6 promuove il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le Parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile, compresi quelli che implicano la respon-

sabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico.

Con l'articolo 13.8 le Parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche, mentre l'articolo 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dagli articoli 13.12 e 13.13 alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un « forum della società civile », finalizzato a instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile.

L'articolo 13.14 prevede consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (istituito ai sensi dell'articolo 15.2, paragrafo 1), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le Parti. In base all'articolo 13.15, se necessario potrà essere incaricato della questione il Gruppo di esperti indipendenti che le Parti sono tenute a istituire all'entrata in vigore dell'Accordo.

Con riferimento al Capo 14, che si compone degli articoli da 14.1 a 14.20, fa presente come esso contenga le norme per la risoluzione delle controversie. In tale contesto illustra l'articolo 14.3, ai sensi del quale le controversie relative all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo vengono risolte mediante consultazioni, che si svolgono di regola entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, o attraverso la costituzione di un collegio arbitrale, qualora il termine sia scaduto o non si sia giunti ad una soluzione concordata.

Gli articoli da 14.4 a 14.17 disciplinano la procedura di arbitrato, la quale prevede che la richiesta di arbitrato indichi le misure contestate e le disposizioni dell'Accordo ritenute applicabili e che venga comunicata sia alla parte convenuta, sia al Comitato per il commercio; la procedura arbitrale si conclude quando il collegio

arbitrale trasmette il lodo alle Parti e al comitato per il commercio: le Parti dovranno conformarsi in buona fede al lodo del collegio arbitrale e concordare il periodo di tempo necessario per darvi esecuzione.

Le procedure di risoluzione delle controversie sono specificate nell'Allegato 14 B. L'Allegato 14 C contiene invece le disposizioni a cui si devono conformare i tre componenti del collegio arbitrale, esperti indipendenti di diritto e commercio internazionale non collegati ai Governi delle Parti ed estratti a sorte da un elenco di 15 soggetti indicati dalle Parti.

L'articolo 14.19 prevede che le Parti possano ricorrere in via alternativa anche ai meccanismi di soluzione delle controversie previsti in ambito OMC, ai sensi dell'articolo 6 dell'intesa OMC sulla risoluzione delle controversie.

Il Capo 15, che si compone degli articoli da 15.1 a 15.16, è dedicato alle disposizioni istituzionali, generali e finali.

Ricorda che, come già richiamato in precedenza, al fine di assicurare il buon funzionamento, l'attuazione e l'applicazione dell'Accordo, nonché per promuovere gli obiettivi generali e sovrintendere i lavori di tutti i comitati specializzati, l'articolo 15.1 istituisce il Comitato per il commercio, composto da rappresentanti di entrambe le Parti e copresieduto dal ministro coreano per il commercio e del membro della Commissione Ue responsabile per il commercio, o da loro rappresentanti; le riunioni avranno luogo una volta l'anno alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Il Comitato per il commercio riferirà al comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e la Corea relativamente alle sue attività e a quelle dei gruppi di lavoro e degli altri organismi istituiti in base all'intesa, informandolo sulle sue attività e su quelle dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e di altri organi operanti nell'ambito dell'Accordo di libero scambio.

L'articolo 15.2, al paragrafo 1 istituisce una serie di comitati specializzati, tra i quali, oltre a quelli sul commercio di merci, sulle misure sanitarie e fitosanita-

rie, sui servizi, sullo sviluppo sostenibile, sulle zone di perfezionamento passivo, segnala, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, il comitato specializzato sulle questioni doganali, che agisce come comitato di cooperazione doganale.

In tale ambito il paragrafo 2 prevede che il Comitato per il commercio possa istituire ulteriori comitati specializzati.

L'articolo 15.3 istituisce invece sette gruppi di lavoro (veicoli a motore, prodotti farmaceutici e dispositivi medici, prodotti chimici, cooperazione sulla difesa commerciale, accordi di mutuo riconoscimento, appalti pubblici, indicazioni geografiche).

Ai sensi dell'articolo 15.4 il Comitato per il commercio ha la facoltà di prendere decisioni su ogni questione regolata dall'Accordo, il quale è modificabile in forma scritta, secondo quanto indicato dall'articolo 15.5.

L'articolo 15.6 dispone che le Parti designino dei coordinatori al fine di facilitare la comunicazione e di assicurare l'efficace attuazione dell'Accordo.

Per quanto riguarda ancora gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala l'articolo 15.7, ai sensi del quale l'Accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni del medesimo e non modifica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da convenzioni fiscali tra la Corea e singoli Stati membri dell'UE. Inoltre viene specificato che le norme dell'Accordo non possono impedire l'applicazione di disposizioni tributarie nazionali che distinguano tra contribuenti in differenti situazioni (in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo di investimento di capitali), né l'applicazione di misure per impedire l'elusione o l'evasione fiscali in conformità ad accordi sulle doppie imposizioni o ad altri accordi tributari.

Le eccezioni relative alla bilancia dei pagamenti sono regolate dall'articolo 15.8, mentre quelle relative alla sicurezza sono disciplinate dall'articolo 15.9.

L'articolo 15.10 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo dopo 60 giorni dallo scambio di notifiche scritte sull'adempimento dei rispettivi obblighi ordinamentali; ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo è provvisoriamente applicato dal primo giorno dal mese seguente la data in cui Ue e Corea si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure relativamente agli ambiti di esclusiva competenza comunitaria.

In base all'articolo 15.11 l'Accordo ha durata illimitata ed è denunciabile, in forma scritta, con effetto a sei mesi dalla notifica; inoltre articolo 15.14 precisa che l'Accordo stesso non sostituisce o abroga gli altri accordi conclusi in precedenza con la Corea dagli Stati membri dell'Unione europea o dall'Unione; esso rappresenta un accordo specifico che dà effetto alle disposizioni commerciali ai sensi dell'accordo quadro e fa parte integrante delle relazioni bilaterali come disciplinate da tale intesa.

L'articolo 15.13 specifica che dell'Accordo fanno parte integrante tre Protocolli (sulla definizione della nozione di « prodotti originari », sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale e sulla cooperazione culturale) e relativi Allegati, nonché venticinque Allegati collegati ai relativi capitoli.

Formula fin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento, auspicando che su di esso la Commissione possa esprimersi nei prossimi giorni.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno consentire l'approfondimento dei contenuti del provvedimento, rinviando quindi il seguito dell'esame a una seduta da convocare nella giornata di giovedì 21 maggio, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

La seduta termina alle 14.20.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di azione di classe
(C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1335 Bonafede, adottata come testo base, recante modifiche al codice di procedura civile e al codice del consumo in materia di azione di classe, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, cui è abbinata la proposta di legge C. 3017 Gitti;

rilevato come l'intervento legislativo intenda potenziare lo strumento dell'azione di classe, allargandone il campo d'applicazione sia dal punto di vista soggettivo, sia dal punto di vista oggettivo delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio, sia del tipo di tutela che si può ottenere mediante tale azione;

evidenziato come il meccanismo di tutela individuato dal provvedimento, ispirato al sistema cosiddetto dell'*opt-in*, consenta di confermare, rafforzandola, l'im-

postazione in materia di azione di classe già contenuta nelle vigenti previsioni del Codice del consumo, risulti in armonia con il principio costituzionale del diritto di difesa, con la tradizione giuridica continentale che caratterizza l'ordinamento italiano, nonché con la raccomandazione dell'Unione europea in merito dell'11 giugno 2013;

sottolineato come, sebbene le singole norme del provvedimento abbiano natura eminentemente processuale e procedurale, esso interessi i profili di interesse della Commissione Finanze nella misura in cui lo strumento di tutela predisposto dall'intervento legislativo riguarda anche alcuni settori fondamentali, quali quelli creditizio, finanziario e assicurativo, compresi nella competenza della stessa VI Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti 67

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Manlio Di Stefano ed altri (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

COMITATO DEI NOVE

Martedì 19 maggio 2015.

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.

C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C. 1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 10.10, indi dalle 19.45 alle 20.05 e dalle 20.50 alle 21.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004 Manlio Di Stefano ed altri.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, osserva che il progetto di legge di ratifica, di iniziativa parlamentare, inerisce all'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in ma-

teria di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. Esso è composto di 4 articoli ed è stato assegnato alla III Commissione affari esteri in sede referente. Il provvedimento riprende il contenuto del disegno di legge A.S. 3600, presentato l'11 dicembre 2012, e non approvato a seguito della fine anticipata della XVI legislatura.

In linea generale, ricorda che il suddetto Accordo si propone di fornire un quadro di riferimento adeguato alle iniziative di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, in considerazione della varietà e della qualità dei rapporti bilaterali in essere tra l'Italia e la Repubblica ceca. Aggiunge che l'Accordo in esame intende sostituire le precedenti intese in materia, ossia l'Accordo culturale con la Repubblica socialista cecoslovacca, firmato a Praga il 18 maggio 1971 e l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa ceca e slovacca, in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Roma il 30 novembre 1990, ormai obsolete sia a seguito dei cambiamenti politici intervenuti presso la controparte, sia in ragione delle recenti evoluzioni della collaborazione in campo culturale, scientifico e tecnologico: va rammentato, in proposito, che la Repubblica ceca, in quanto membro dell'Unione europea dal 2004, partecipa a pieno titolo alle politiche di cooperazione culturale e scientifica perseguite nell'ambito dell'Unione europea. Precisa quindi che la necessità di un nuovo Accordo — come ci ricorda la relazione illustrativa — è conseguenza, tra l'altro, del crescente interscambio bilaterale e delle numerose iniziative intraprese sul piano culturale, scientifico e tecnologico che necessitano di un inquadramento organico e aggiornato. L'Accordo, pertanto, mira da un lato a favorire un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali, anche reagendo con efficacia alla fortissima richiesta di lingua e cultura italiana nella Repubblica ceca, e, dall'altra, ad incoraggiare l'avvio

di strette collaborazioni in un settore sempre più cruciale quale quello della ricerca scientifica e tecnologica.

Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di un Preambolo, che evidenzia le ragioni sottese alla stipula dell'Accordo e 20 articoli suddivisi in quattro parti incentrate sull'individuazione delle finalità e dei settori prioritari di collaborazione (articoli 1 e 2), sugli ambiti di collaborazione culturale, nell'istruzione, scientifica e tecnologica (articoli 3-14), sulle modalità di esecuzione di tali collaborazioni (articoli 15 e 16) e sulle clausole finali (articoli 17-20). Andando nel dettaglio dei singoli articoli dell'Accordo, ricorda che l'articolo 1 enuclea le sue finalità, consistenti nella promozione di attività che favoriscano la cooperazione bilaterale negli ambiti in esso previsti, nel rispetto sia delle legislazioni nazionali, sia delle Convenzioni internazionali di cui i due Paesi contraenti siano parte.

Aggiunge che, con l'articolo 2, si specificano i campi di collaborazione previsti dall'Accordo, che sono: istruzione a livello universitario e cooperazione tra Università e istituzioni di livello universitario; istruzione scolastica e insegnamento della lingua; cultura e arte; istituzioni culturali, musica, teatro, danza letteratura, cinema, festival, mostre; diritto d'autore e diritti a esso collegati; archeologia, restauro, conservazione e tutela del patrimonio culturale. Precisa, inoltre, che le parti si impegnano a collaborare in attuazione degli obblighi derivanti dalle Convenzioni UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale a livello mondiale, e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale; le parti si impegnano, altresì, a collaborare nel rispetto dei principi della Convenzione UNESCO 2005 sulla promozione e protezione delle diversità delle espressioni culturali. L'articolo 3 dell'Accordo riguarda la collaborazione nel settore dell'istruzione, in campo sia scolastico sia universitario, che prevede la promozione dello studio della lingua dell'altra parte contraente, lo scambio di docenti, scienziati e ricercatori e lo

scambio di informazioni su metodi didattici, materiali e programmi. L'articolo 4 del medesimo Accordo riguarda la comune partecipazione sia ai programmi promossi dall'Unione europea (quali *Lifelong learning Programme* ed Erasmus Mundus) sia a quelli promossi da organismi internazionali regionali, in particolare dall'INCE; le parti, inoltre, favoriranno la collaborazione bilaterale anche a livello di enti locali e regioni. L'articolo 5 concerne la cooperazione fra istituzioni universitarie, incluse le istituzioni accademiche artistico-musicali italiane, mediante la stipula di accordi diretti, lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'organizzazione di seminari e simposi. L'articolo 6 riguarda le forme di cooperazione in ambito culturale e artistico, incluse l'architettura, la musica, la danza, le arti figurative (visive e applicate), il teatro, il cinema e la cultura popolare, anche mediante l'organizzazione di spettacoli, mostre e rassegne, la traduzione di opere letterarie e scientifiche e lo scambio di artisti ed esperti. Le spese correlate alla realizzazione di scambi in tale ambito saranno di volta in volta concordate tra le Parti. Sarà favorita, inoltre, la realizzazione — con modalità organizzative e finanziarie da definire per via diplomatica oppure nell'ambito dei Protocolli di cooperazione previsti dall'articolo 16 dell'Accordo — di eventi espositivi; sarà favorita, altresì, la collaborazione tra le istituzioni bibliotecarie. Aggiunge che, ai sensi dell'articolo 7, viene incoraggiata la costituzione e l'attività di organizzazioni culturali dell'altro Paese sul suolo nazionale, e viene favorito lo sviluppo di attività comuni tra gli istituti di ciascuna parte e le associazioni culturali. L'articolo 8 riguarda la collaborazione in campo archeologico, operata anche favorendo lo scambio di missioni archeologiche, e la cooperazione nelle attività di salvaguardia, conservazione, restauro, valorizzazione e gestione del patrimonio archeologico, storico, artistico, architettonico e naturale, mediante scambio di informazioni, esperienze e visite di esperti. L'articolo 9 prevede l'impegno delle Parti contraenti nel contrasto

del traffico illecito dei beni culturali secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali. Con l'articolo 10 si indicano gli strumenti di cooperazione nel campo della letteratura didattica e scientifica, dell'archivistica, nonché fra musei, biblioteche e nel settore dell'educazione fisica e dello sport. Precisa quindi che tale cooperazione si attuerà attraverso scambi di visite di esperti e di documentazione.

L'articolo 11 è finalizzato allo sviluppo della collaborazione reciproca nel settore della gioventù con scambi di informazioni ed esperienze, anche attraverso contatti diretti tra le reciproche organizzazioni giovanili a livello nazionale e regionale, nonché mediante la partecipazione al programma dell'Unione europea denominato GIOVENTÙ. L'articolo 12 prevede l'offerta reciproca di borse di studio a studenti dell'altro Stato per studi e ricerche in settori considerati prioritari dalla Parti contraenti. L'articolo 13 enumera gli strumenti della cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che verranno considerati prioritari dalle parti e che saranno espressamente enunciati nei Protocolli esecutivi dell'Accordo. Le forme di cooperazione scientifica fra istituti, centri di ricerca scientifica e università dei due Stati avranno luogo mediante scambi di documentazione scientifica e tecnologica, scambi di esperienze e di visite di docenti, ricercatori e tecnici, organizzazione di conferenze, simposi e seminari, realizzazione di ricerche comuni e in ogni altra forma concordata fra le Parti contraenti. L'articolo 14 riguarda il reciproco impegno a proteggere la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i diritti connessi, nell'ambito delle norme giuridiche, interne ed internazionali, vigenti nel territorio dello Stato delle Parti contraenti. Il Ministero italiano per i beni e le attività culturali (secondo la vecchia denominazione dell'attuale MIBACT) e il Ministero ceco della cultura sono le amministrazioni governa-

tive competenti per la materia. Con l'articolo 15 è istituita una Commissione mista per l'attuazione degli impegni derivanti dall'Accordo, incaricata di redigere programmi esecutivi pluriennali ed eventuali proposte di modifica dell'Accordo; la vigilanza sulla corretta esecuzione dei programmi e l'andamento generale della cooperazione sono responsabilità della Commissione.

L'articolo 16 prevede la facoltà degli organi competenti delle Parti di stipulare protocolli di cooperazione, nell'ambito dei programmi esecutivi pluriennali definiti dalla commissione mista, volti a fissare azioni e iniziative concrete di cooperazione. L'articolo 17 stabilisce che l'Accordo entri in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti; da tale data cesseranno di avere effetto le disposizioni dei precedenti Accordi del 18 maggio 1971 e del 30 novembre 1990.

L'articolo 18 specifica le procedure da adottare per apportare modifiche all'Accordo, consistenti nello scambio di Note per via diplomatica. L'articolo 19 indica la consultazione e il negoziato quali modalità di risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione o interpretazione dell'Accordo. L'articolo 20, infine, dispone la durata indeterminata dell'Accordo e stabilisce, per l'eventuale denuncia, il ricorso alle vie diplomatiche con effetto a sei mesi dalla data di notifica alla controparte.

Con riferimento al contenuto del progetto di legge di ratifica, ricorda che l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, ri-

spettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione dello stesso.

Aggiunge quindi che l'articolo 3 del progetto di legge reca la copertura degli oneri finanziari (da aggiornare per quanto concerne la decorrenza temporale degli stessi, in quanto il progetto di legge è stato presentato nel 2014) derivanti dall'attuazione dell'Accordo: sono quindi previsti oneri per spese di missione – derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo medesimo – valutati in 33.840 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in 37.740 euro annui a decorrere dal 2016; è previsto, inoltre, per le rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 6, 12 e 13 dell'Accordo, un onere di 443.500 euro annui a decorrere dall'anno 2014. A tali oneri si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Rileva, inoltre, che il medesimo articolo 3 dispone la consueta clausola di salvaguardia degli oneri, previo monitoraggio degli stessi da parte dei Ministri competenti, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009). L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta della relatrice di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 15.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) (*Esame e rinvio*)

71

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010.

C. 3055 Governo, approvato dal Senato.

(Alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010, già approvato dal Senato. Il predetto Accordo, che si articola in 15 capi, risponde all'esigenza di fornire un coerente quadro di sostegno al

consolidamento delle relazioni commerciali bilaterali attraverso la creazione di un'area di libero scambio. Tali intense relazioni si caratterizzano per un interscambio commerciale in ascesa e vedono l'Unione europea nella posizione di primo investitore nel Paese asiatico e di secondo mercato di destinazione per le esportazioni coreane.

Segnala che l'Accordo di libero scambio in esame è stato approvato dal Parlamento europeo il 17 febbraio 2011 e ratificato dal Parlamento coreano il 14 maggio dello stesso anno. Esso, inoltre, è stato ratificato da tutti i Paesi membri dell'Unione europea, ad eccezione dell'Italia.

Relativamente ai contenuti dell'Accordo, fa presente che si soffermerà sulle disposizioni concernenti i profili di stretto interesse della Commissione, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per quanto attiene alle restanti parti dell'Accordo.

In particolare, rileva che il Capo 1 (articoli 1.1 e 1.2) è dedicato all'individuazione degli obiettivi dell'intesa e alle definizioni ricorrenti nel testo. Gli obiettivi consistono nella liberalizzazione del commercio delle merci, in conformità a quanto previsto dall'articolo XXIV del GATT 1994, nella liberalizzazione del commercio di servizi e dei flussi di inve-

stimento, secondo quanto previsto dall'articolo V del GATS. A tal fine, le parti si impegnano a rimuovere gli ostacoli agli scambi, a promuovere la concorrenza, a liberalizzare su base reciproca il mercato degli appalti pubblici, ad assicurare adeguata protezione ai diritti di proprietà intellettuale e a favorire lo sviluppo armonioso del commercio mondiale.

Il Capo 9 (articoli 9.1-9.3) è dedicato agli appalti pubblici. L'articolo 9.1 ribadisce l'interesse delle parti a sviluppare le opportunità commerciali bilaterali nel mercato degli appalti pubblici promuovendone la liberalizzazione internazionale, richiama i diritti e gli obblighi che derivano dall'Agreement on Public Procurement (GPA 1994), contenuto nell'allegato 4 dell'accordo OMC. L'articolo 9.2 dispone che i contratti di costruzione, gestione e cessione (build-operate-transfer, BOT) siano disciplinati dall'Allegato 9. È inoltre prevista l'istituzione di un gruppo di lavoro « Appalti pubblici » (articolo 9.3), con il compito di esaminare tutte le questioni relative al mercato degli appalti pubblici, oltre a provvedere allo scambio di informazioni.

Il Capo 13 (articoli 13.1-13.16) reca disposizioni disciplina in materia di commercio e sviluppo sostenibile. Ai sensi dell'articolo 13.1, la cooperazione in campo commerciale deve tendere alla promozione dello sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni. A tal fine va assicurato il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di lavoro e ambiente che, oltre a garantire dignità a tutela dei lavoratori, è suscettibile di esercitare un ruolo benefico sull'efficienza economica, l'innovazione e la produttività (articoli 13.3-13.7). In tale contesto, in particolare, con l'articolo 13.6, vengono promossi il commercio e gli investimenti diretti esteri in materia di beni, servizi tecnologie ambientali, energia rinnovabile, prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, merci con un marchio di qualità ecologica, valutando anche la rimozione degli ostacoli non tariffari; le parti, inoltre, si impegnano a facilitare e promuovere il commercio di beni che contribuiscono allo sviluppo sostenibile,

compresi quelli che implicano la responsabilità sociale delle imprese e fruiscono di regimi come il commercio equo ed etico. Con l'articolo 13.8 le parti si impegnano a tenere in debito conto le conoscenze scientifiche, mentre il successivo articolo 13.9 riguarda la trasparenza. Particolare attenzione è dedicata dall'Accordo alla dimensione sociale e ambientale dello sviluppo, con l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio di nuovo tipo che coinvolge la società civile attraverso un « forum della società civile » finalizzato ad instaurare un dialogo sugli aspetti degli accordi commerciali relativi allo sviluppo sostenibile (articoli 13.12-13.13). Ai sensi dell'articolo 13.14, sono previste consultazioni a livello governativo su ogni questione di comune interesse attinente al Capo in esame; a fronte della necessità di un supplemento di esame può essere chiesta la convocazione del Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile (istituito ai sensi dell'articolo 15.2 par. 1-Comitati specializzati), che si attiverà per il conseguimento di una soluzione concordata tra le parti; se necessario potrà essere incaricato della questione il gruppo di esperti indipendenti che le parti sono tenute ad istituire all'entrata in vigore dell'Accordo (articolo 13.15).

Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo; l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo medesimo, valutati nella misura di 23.820 a decorrere dal 2015; l'articolo 4 dispone, infine, l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito del dibattito che seguirà.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole</i>)	73
ALLEGATO (<i>Parere approvato sull'emendamento 10.1 del Governo</i>)	74

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159)	73
--	----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame, ai fini dell'espressione del parere, dell'emendamento 10.1 del Governo.

Ivan CATALANO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Paolo COPPOLA (PD), *relatore*, propone che la Commissione esprima parere favorevole sull'emendamento 10.1 del Governo (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sull'emendamento 10.1 del Governo (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 19 maggio 2015.

Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.30.

ALLEGATO

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014 (C. 2977 Governo).

PARERE APPROVATO SULL'EMENDAMENTO 10.1 DEL GOVERNO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato l'emendamento 10.1 del Governo, trasmesso dalla XIV Commissione, con il quale si dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del disegno di legge europea 2014 (C. 2977 Governo),

premesso che:

la soppressione dell'articolo 10 è motivata dal Governo, nella relazione illustrativa dell'emendamento, sulla base del fatto che lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2012/34/UE in materia di spazio unico europeo ferroviario (atto n. 159), nel sostituire integralmente il decreto legislativo n. 188/2003, già riformula l'articolo 17 di tale provvedimento in modo da superare i rilievi della procedura di infrazione;

occorre in proposito rilevare che l'articolo 17 dello schema di decreto legislativo sopra citato prevede, al comma 1, che l'Autorità di regolazione dei trasporti « definisce i criteri per la determinazione del canone per l'utilizzo della infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore della rete e dei corrispettivi dei servizi di cui all'articolo 13 », vale a dire dei servizi che costituiscono il pacchetto minimo di accesso, « sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze, che devono esprimersi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale l'Autorità procede comunque alle determinazioni di competenza »:

ai sensi dell'articolo 10 del disegno di legge europea, di cui l'emendamento in esame propone la soppressione, la definizione dei criteri per la determinazione del canone e dei corrispettivi dei servizi è attribuita all'Autorità di regolazione dei trasporti, senza prevedere che in tale procedura intervenga il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze;

l'introduzione di tale parere, oltre ad interferire con l'esercizio delle competenze regolatorie di spettanza dell'Autorità, appare in contrasto con il rilievo formulato dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2008/2097 e, da ultimo, nella lettera di messa in mora datata 10 luglio 2014, relativa alla mancata attuazione della sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013 nella causa C-369/11, per cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non deve intervenire nella determinazione dei diritti di accesso, che sono stabiliti dal Gestore dell'infrastruttura; anche per quanto concerne i poteri di controllo sulla determinazione dei diritti di accesso, la Commissione europea rileva che, ai sensi della direttiva 2001/14/CE, essi sono affidati all'organismo di regolamentazione, e non al Ministero;

si evidenzia pertanto l'esigenza che in sede di definizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione), all'articolo 17, comma 1, il Governo valuti l'opportunità

di eliminare la previsione di pareri di organi dell'esecutivo, peraltro non vincolanti, per evitare il rischio di una ulteriore procedura di infrazione;

si rileva altresì l'esigenza che, sempre nell'ambito della definizione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2012/34/UE, il Governo valuti la possibilità di escludere, in linea con quanto disposto dal comma 1, lettera *b*), numero 3), del-

l'articolo 10 del disegno di legge europea, l'intervento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche per quanto riguarda l'adeguamento dell'ammontare del canone,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.1 del Governo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole su emendamenti*) ... 76

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 77

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 78

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 9.05.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.

Emendamenti C. 2977 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole su emendamenti)

La Commissione prosegue l'esame degli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo trasmessi dalla XIV Commissione, rinviato nella seduta di ieri.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, on. Marco Donati, ha espresso parere fa-

vorevole sugli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo.

La sottosegretaria Simona VICARI, raccomanda l'approvazione degli articoli aggiuntivi in esame, sottolineando che sono volti a risolvere procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea.

Andrea VALLASCAS (M5S), osservato che non è stato possibile approfondire i contenuti degli articoli aggiuntivi in esame, dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di azione di classe.**C. 1335 Bonafede.**

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio scorso.

Lara RICCIATTI (SEL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, nel condividere appieno la proposta di parere della relatrice, ritiene che l'estensione dell'ambito oggettivo e soggettivo della *class action* sia da giudicare un ampliamento decisamente favorevole sia per i cittadini sia per le imprese. In particolare, per quanto concerne queste ultime è da guardare con interesse l'introduzione dell'azione inibitoria che può mitigare gli effetti dell'azione risarcitoria, soprattutto in termini di costi e di inflazione di contenzioso, consentendo il ritiro dal mercato del prodotto che ha causato eventuali danni.

In conclusione, sottolinea come sia necessario prevenire eventuali contenziosi e quindi, nel segnalare l'importanza del recepimento della direttiva europea 2013/11/CE che riguarda la risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, osserva che il testo sulla nuova *class action* d'impostazione europea diversa dal modello anglosassone, rappresenta certamente un ottimo punto di equilibrio tra una rappresentanza troppo generalizzata o criteri di adesione estremamente ristretti.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara il voto convintamente favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Ricorda come il provvedimento in titolo sia una proposta in quota opposizione ed auspica che con riforma dell'istituto della *class action* si possa ampliare la tutela dei diritti dei cittadini.

La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante: Disposizioni in materia di azione di classe (C. 1335 Bonafede), così come risultante dagli emendamenti approvati;

valutato positivamente l'impianto complessivo della riforma della *class action* la cui disciplina viene trasferita dal codice dei consumatori al codice di procedura civile;

sottolineata l'importanza di estendere le tutele a tutti i diritti individuali omogenei, eliminando la tipizzazione delle situazioni tutelabili che aveva frenato lo sviluppo dell'azione di classe introdotta nell'ordinamento italiano nel 2008;

apprezzata, infine, la possibilità di riunire le istanze di una molteplicità di soggetti con benefici in termini sia di costi sia di tempi dell'azione processuale,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo

79

COMITATO RISTRETTO

Martedì 19 maggio 2015.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'INPS, professor Tito Boeri, in ordine alle principali prestazioni di carattere assistenziale gestite dall'INPS, alle misure per la lotta alla povertà e alle relative prospettive di riforma. *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)*.

80

AUDIZIONI

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.15.

Audizione del presidente dell'INPS, professor Tito Boeri, in ordine alle principali prestazioni di carattere assistenziale gestite dall'INPS, alle misure per la lotta alla povertà e alle relative prospettive di riforma.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il professor Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Donata LENZI (PD), Paola BINETTI (AP), Marisa NICCHI (SEL), Giulia GRILLO (M5S), Marialuisa GNECCHI (PD), Daniele PESCO (M5S), Davide BARUFFI (PD), Pierpaolo VARGIU, *presidente*, e Alessio Mattia VILLAROSA (M5S).

Il professor Tito BOERI, *presidente dell'INPS*, interviene in replica e il dottor Marco GHERSEVICH, *dirigente generale della Direzione centrale Assistenza ed invalidità civile dell'INPS*, e il dottor Luca SABATINI, *dirigente generale della Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito centrale dell'INPS*, forniscono ulteriori precisazioni.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 81

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assolatte, Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo) 85

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea OLIVERO.

La seduta comincia alle 14.15.

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

C. 3104 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 maggio scorso.

Luca SANI, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD

hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta del 13 maggio scorso, a seguito dei numerosi quesiti formulati dai colleghi e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, ha ritenuto opportuno consentire al Viceministro di svolgere i necessari approfondimenti in merito alle questioni poste alla sua attenzione.

Il Viceministro Andrea OLIVERO fornisce quindi i chiarimenti richiesti in merito al provvedimento in esame. In particolare, con riferimento all'articolo 1 e in relazione alla richiesta dell'onorevole Cova di verificare che il quantitativo totale garantito di latte, assegnato all'Italia dalla normativa europea, sia quello indicato nella relazione tecnica, ossia 11.228.543 tonnellate, si fa presente che il calcolo del possibile superamento è stato effettuato

allo scopo di quantificare la necessaria copertura finanziaria ed è stato effettuato disponendo dei soli dati delle consegne sino a gennaio 2015. Si tratta quindi di stime, in quanto tali soggette ad un fisiologico margine di scostamento.

Preliminarmente precisa che, per un mero errore tipografico, la cifra 11.228.543 tonnellate deve intendersi 11.288.543 tonnellate, cosa che naturalmente non incide sulla cifra prudenzialmente indicata per l'eventuale esubero di produzione (225.771 tonnellate), che è stata calcolata sulla quota nazionale corretta. Precisa, altresì, che la quota totale di 11.288.543 è ripartita, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/447 della Commissione del 17 marzo 2015, in una quota consegne pari a 10.921.420,936 tonnellate e in una quota vendite dirette pari a 367.121,930 tonnellate.

Con riferimento alla stima delle risorse che saranno necessarie a coprire la rateizzazione, rileva che i dati relativi alla produzione del mese di febbraio e quelli provvisori riferiti al mese di marzo, nell'evidenziare il superamento della quota nazionale per oltre 58.000 tonnellate, consentono di confermare la natura assolutamente prudenziale delle medesime stime e di assicurare sul fatto che il margine previsto sarà ampiamente sufficiente a soddisfare tutte le eventuali richieste, considerando che il prelievo dovrebbe attestarsi su cifre inferiori rispetto a quelle prudenzialmente stimate in relazione.

Con riferimento alla richiesta dell'onorevole Cova di confermare se il dato relativo al quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014-31 gennaio 2015, pari a 9.116.836,492 tonnellate, riportato in relazione tecnica sia comprensivo anche delle vendite dirette, fa presente che detto quantitativo non comprende le vendite dirette, ma è riferito solo alle consegne rilevate dall'Agea al 23 marzo.

Passando, poi, ai quesiti posti sull'articolo 2 del provvedimento, in relazione alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Gallinella circa i criteri di ripartizione dei fondi, con riferimento al prelievo supplementare nel settore del latte, fa presente

che il meccanismo di riscossione mensile dei prelievi determina inevitabilmente un incasso contabile superiore al prelievo dovuto all'Unione europea; ciò in considerazione del fatto che alcuni allevatori producono meno della loro quota.

Segnala che, in tale circostanza, l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003, prevede che i prelievi riscossi in eccesso siano restituiti ai produttori titolari di quota che hanno versato, dando priorità a quelli per i quali il prelievo è stato riscosso indebitamente o comunque non risulti più dovuto e successivamente a quelli ubicati in zone di montagna e svantaggiate. Evidenzia, dunque, che, qualora le suddette restituzioni non esauriscano le disponibilità finanziarie, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4-ter, il residuo viene ripartito tra le aziende che hanno versato il prelievo con priorità per quelle che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008 e, a seguire, per quelli che non hanno superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo individuale disponibile, mentre nessuna restituzione poteva essere concessa a chi avesse superato tale soglia.

Precisa quindi che, con il decreto-legge n. 51 del 2015, si aggiunge la possibilità di utilizzare le somme residue dalle restituzioni sopra descritte per restituire, nei limiti delle disponibilità, i prelievi versati anche alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento, ma meno del 12 per cento, la loro quota, comunque nel limite del 6 per cento. I diritti acquisiti, pertanto, sono così preservati.

Con riferimento alla prospettiva paventata dall'onorevole Gallinella, secondo cui modificare *in itinere* i criteri di ripartizione dei fondi, consentendo la compensazione anche a favore delle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile, possa generare contenziosi da parte delle aziende produttrici escluse da tale ampliamento, fa presente che il decreto-legge n. 49 del 2003 ha sempre previsto uno sbarramento al di sopra del quale non sono previste restituzioni. Aggiunge che, prima della modifica intro-

dotta dal decreto-legge n. 5 del 2009, come previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 49 del 2003, veniva data priorità ai produttori che non avevano superato di oltre il 20 per cento ed erano comunque escluse le compensazioni per superamenti al di sopra del 100 per cento. In ogni caso, il meccanismo preserva il diritto alla restituzione in favore dei soggetti che erano titolari di tale diritto prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, con una precisa articolazione di priorità, escludendo o, quantomeno, fortemente limitando il pericolo paventato dall'onorevole Gallinella.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Taricco circa la possibilità che l'allargamento della platea dei soggetti in favore dei quali è ammessa la compensazione comporti anche una variazione dei criteri in base ai quali tale compensazione viene determinata, fa presente che i criteri stabiliti tendono a premiare le aziende che hanno cercato di rispettare la propria quota e si sono avvicinate di più a tale obiettivo. Precisa, comunque, che la restituzione viene effettuata rispettando le priorità preesistenti e che l'allargamento della platea ai produttori che hanno superato fino al 12 per cento la loro quota individuale, non comporta alcuna variazione dei criteri di compensazione.

Con riferimento alla richiesta di rassicurazioni dell'onorevole Catania sul fatto che dall'applicazione dell'articolo 2 non derivi pregiudizio nei confronti di alcuna azienda operante nel settore, osserva che le modifiche introdotte non incidono sulle restituzioni già previste. Si procede alla restituzione ai soggetti che hanno superato di oltre il 6 per cento solo dopo aver restituito il prelievo ai soggetti indicati nel decreto-legge n. 49 del 2003, nell'ordine da questo prestabilito: osserva, quindi, che nessun soggetto risulterà danneggiato dalla norma introdotta, che lascia impregiudicati i diritti acquisiti allargando la platea dei possibili aventi diritto.

Riguardo ai quesiti posti sull'articolo 3 del provvedimento, risponde innanzitutto alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole

Gallinella in ordine a quale sia la *ratio* della soglia minima di rappresentatività prevista dall'articolo 3, comma 1, che stabilisce che per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero-caseario è sufficiente che l'organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell'attività economica del settore. Inquadrando preliminarmente il contesto, evidenzia che, nel passato regime normativo, nel settore del latte non è stato intrapreso alcun tentativo di aggregazione, ancorché formale, finalizzato a creare una organizzazione interprofessionale. Anche le organizzazioni dei produttori, peraltro, sono poco numerose, nonostante il « pacchetto latte » ricomprendesse, tra i suoi obiettivi, anche quello dell'aggregazione della filiera.

Osserva, inoltre, che in Italia il prodotto « latte bovino » è quasi interamente assorbito dal settore dei formaggi e dal fresco e il mercato del latte fresco è stato finora abbastanza remunerativo. Il mercato del « latte per il trasformato » è stato fortemente condizionato da parte dei prodotti a denominazione di origine, caratterizzati da una aggregazione storica nelle forme cooperative e dove i consorzi di valorizzazione assicurano funzioni usualmente svolgibili dalle organizzazioni interprofessionali.

Rileva, altresì, che i poli produttivi sono diversi e ben distinti tra loro, con logiche produttive e potenziali aggregativi differenti.

Ciò premesso, considerato che la quantità di latte « libero sul mercato » non è particolarmente significativa, osserva che prevedere una elevata soglia di rappresentanza economica (misurabile solo come produzione di latte bovino) avrebbe comportato, *de facto*, l'impossibilità di creare una organizzazione interprofessionale. Le vigenti politiche di contenimento delle produzioni dei formaggi, soprattutto a denominazione di origine, stante la caduta dei consumi e le crescenti difficoltà di vendita unitamente alla prevista maggiore disponibilità di prodotto, richiedono che si avvii uno o più nuclei di « interprofessione »: le organizzazioni interprofes-

nali. Ritiene che su queste si potrà innestare lo sviluppo e il consolidamento di un dialogo interprofessionale di cui il settore ha urgente necessità.

Segnala che la stessa norma, tra l'altro, prevede la nascita di organizzazioni interprofessionali per prodotto o per gruppi di prodotto. Ciò per rispondere alle realtà molto diversificate del territorio nazionale. Allo stesso modo, è stato previsto che, qualora sopraggiungano organizzazioni interprofessionali maggiormente rappresentative, il Ministero potrà procedere al riconoscimento di queste, stimolando così concretamente forme di integrazione e di aggregazione.

Risponde, quindi, ai quesiti formulati in merito all'articolo 5 del provvedimento. Al riguardo, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Gallinella che il Governo fornisca ulteriori precisazioni con riguardo alla possibilità per le aziende agricole colpite da eventi alluvionali nel 2014 e non coperte da polizze assicurative agevolate di richiedere i contributi compensativi di sostegno, a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, fa presente che, nell'ambito delle polizze assicurative agricole agevolate, il rischio « piogge alluvionali » viene sottoscritto ancora da poche imprese agricole e che gli eventi che si sono verificati nel periodo considerato hanno arrecato danni molto gravi a diverse realtà produttive agricole dei territori interessati.

Rileva poi che l'aspetto della scarsa appetibilità della copertura agevolata di rischi come questo, da parte di alcuni settori produttivi e in alcuni territori, è stato preso in esame nella predisposizione del programma nazionale di sviluppo rurale nel quale, per dare una risposta a questi fabbisogni, è prevista una misura « gestione del rischio », con la quale si metteranno a disposizione delle imprese agricole anche nuovi strumenti, come i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, unitamente ad azioni informative mirate, con l'obiettivo di rendere sostenibile, da parte delle imprese agricole, anche la gestione di rischi come le piogge alluvionali.

Segnala, quindi, che, nelle more dell'attivazione della misura, per fronteggiare l'emergenza e conseguentemente consentire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite, nell'ambito delle possibilità consentite dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, si è ritenuto necessario approvare la norma in questione per poter attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in base al quale, a favore degli agricoltori, potranno essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestati ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell'anno in cui si è verificato l'evento dannoso e per l'anno successivo, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali e, in caso di danni alle strutture aziendali ed alle scorte, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture e la ricostituzione delle scorte.

Con riferimento al suggerimento dell'onorevole Catania di valutare anche la possibilità di estendere quanto previsto dall'articolo 5, in ordine alla possibilità, per le aziende agricole colpite da eventi alluvionali nel 2014 e non coperte da polizze assicurative agevolate, di richiedere i contributi compensativi di sostegno, alle aziende agricole che, pur coperte da polizze assicurative agevolate, non abbiano ricevuto i relativi rimborsi, fa presente che l'esclusione dagli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale è riferita solamente all'evento « piogge alluvionali » e che, quindi, sono escluse solamente quelle imprese agricole che hanno sottoscritto polizze agevolate che comprendono anche questo rischio sulle colture che, al momento dell'evento, sono coperte dalle polizze assicurative. Segnala peraltro che è in corso di predisposizione una circolare esplicativa, che verrà condivisa con le regioni, dove si chiarirà anche questo aspetto. Evidenzia che, per altre casistiche, come ad esempio eventuali contenziosi in merito ai risarcimenti tra compagnie e agricoltori, non è possibile dare

un riscontro in quanto si tratta di mere vicende contrattuali tra privati. Peraltro, essendo tali polizze oggetto di aiuto pubblico, l'eventuale ulteriore intervento degli aiuti compensativi a favore dei medesimi beneficiari sulle stesse colture non sarebbe compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale.

In relazione, infine, ai quesiti formulati sull'articolo 6 del provvedimento e con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Gallinella circa il fatto che l'articolo 6, che dispone il trasferimento delle funzioni dell'Agensud al Ministero, si riferisca anche ai progetti in corso di svolgimento da parte della gestione commissariale, fa presente che, per quanto riguarda i progetti relativi alle infrastrutture irrigue, la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero ha seguito, in qualità di responsabile, tutta la fase programmatica, che si è conclusa con l'approvazione, da parte del CIPE, della Delibera n. 92 del 2010, e ha curato tutti i rapporti con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e con la Ragioneria generale dello Stato, nella fase di concertazione del decreto interministeriale che ha autorizzato l'utilizzazione dei contributi pluriennali destinati all'attuazione della medesima delibera.

Evidenzia che, per quanto riguarda la fase attuativa, la Direzione generale dello sviluppo rurale è competente dell'attuazione del Piano irriguo del Centro nord e ha la responsabilità della gestione dei capitoli di bilancio su cui sono allocate le risorse destinate alla ex gestione commissariale. Pertanto, alla razionalizzazione delle strutture disposta dal decreto, consegue anche il trasferimento dei progetti infrastrutturali in corso, che sono naturalmente allocati nella stessa Direzione, che si avvarrà, a tal fine, anche delle risorse umane provenienti dalla cessata gestione.

Con riferimento al suggerimento dell'onorevole Taricco di delineare con mag-

gior precisione come verranno razionalizzate le strutture del Ministero, fa presente che, fermo restando quanto sin qui esposto, è in corso di esame una modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2014 che ha definito l'organizzazione del Ministero, proprio al fine di trasferire le risorse in modo da consentire che la riorganizzazione avvenga in modo sostenibile, efficiente e razionale.

Mino TARICCO (PD), chiede che, in ragione della sospensione delle attività parlamentari in vista delle imminenti elezioni amministrative, sia posticipato di qualche giorno il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame, già fissato per venerdì 22 alle ore 10, al fine di consentire un esame approfondito del testo.

Luca SANI, *presidente e relatore*, dopo aver precisato che la questione sarà affrontata in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dà atto della presenza dei colleghi Catanoso e Venittelli e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentanti di Assolatte, Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	91
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Nuovo testo C. 1460 Verini (Parere alle Commissioni II e III)	87

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione)</i>	92

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	90

SEDE CONSULTIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di azione di classe.

Nuovo testo C. 1335 Bonafede.

(Parere alla II Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2015.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, richiamando i profili critici evidenziati nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

Nuovo testo C. 1460 Verini.

(Parere alle Commissioni II e III).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, rivela che il provvedimento in esame, che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite giustizia e affari esteri, reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.

La mancata ratifica di questa importante Convenzione da parte dell'Italia – a quindici anni dalla sua sottoscrizione – è stata a più riprese stigmatizzata dalle Istituzioni europee, poiché impedisce lo svolgimento di una serie di doverose rogatorie internazionali presentate dalla magistratura italiana come, a titolo esemplificativo, quella relativa all'inchiesta sull'abbattimento del DC9-Itavia del 27 giugno 1980.

La Convenzione mira infatti a semplificare e rendere più efficaci le formalità e le procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria, introducendo forme e tecniche specifiche di collaborazione « rafforzata » con le autorità giudiziarie degli altri Paesi europei.

Essa contempla, ad esempio, la possibilità di svolgere audizioni mediante videoconferenza e teleconferenza, di creare squadre investigative comuni, di effettuare intercettazioni di telecomunicazioni, operazioni di infiltrazione e consegne sorvegliate e altro.

Risponde, sostanzialmente, a una sempre più accentuata esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale, al fine di garantire un'efficace azione di contrasto alla criminalità.

Occorre tenere presente che le considerevoli disparità di regime, in materia di diritto sia sostanziale che processuale, esistenti fra i Paesi membri dell'Unione hanno reso particolarmente difficile codificare in un unico strumento giuridicamente vincolante i possibili metodi di cooperazione giudiziaria.

La finalità concreta della Convenzione risponde all'esigenza di « completare », quindi integrare e non sostituire, strumenti convenzionali preesistenti e appartenenti ad altri ambiti giuridici (Consiglio d'Europa, Schengen, eccetera), allo scopo di migliorare la collaborazione giudiziaria in materia penale attraverso un'assistenza giudiziaria rapida, efficace, compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri e con i principi della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo del 1950.

La Convenzione risulta attualmente ratificata da 24 dei 28 Stati membri dell'Unione europea: oltre all'Italia, manca ancora la ratifica da parte di Grecia, Croazia e Irlanda.

Passando all'esame della proposta di legge A.C. 1460, questa – nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite giustizia e affari esteri – si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 autorizza la ratifica della Convenzione e l'articolo 2 detta l'ordine di esecuzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della Convenzione, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

L'articolo 3 delega il Governo ad emanare – entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla Convenzione, individuando alcuni principi e criteri direttivi.

In particolare, in base alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Governo dovrà prevedere norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale con gli Stati membri dell'UE e ad assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia sia attuata in maniera rapida ed efficace, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo-CEDU.

Il comma 2 delinea la procedura per l'emanazione dei decreti legislativi, che prevede l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari.

Le Commissioni riunite giustizia e esteri hanno poi introdotto tre nuovi articoli (3-bis, 3-ter e 3-quater), che riproducono il contenuto del disegno di legge n. 2813, concernente delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e la modifica di alcune disposizioni in materia di estradizione per l'estero.

Sono quindi previsti (articolo 3-bis), con l'obiettivo complessivo della semplificazione, principi e criteri direttivi per la revisione del Libro XI del codice di procedura penale (Rapporti giurisdizionali con autorità straniera). La delega riguarda sia i rapporti con Stati che non fanno parte dell'Unione europea sia – per alcuni aspetti con una distinta regolamentazione – i rapporti con i Paesi membri dell'Unione europea.

In particolare, l'articolo 3-bis contiene i principi generali in materia di assistenza giudiziaria. Al comma 1, lettera a), sono indicati, tra l'altro, i poteri d'intervento del Ministro della giustizia, che, per motivi di tutela della sovranità, della sicurezza e di altri interessi essenziali dello Stato, può decidere di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria.

Quanto ai principi e criteri direttivi per la delega in materia di estradizione (lettera b), è distinto l'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria.

In materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione all'estero di sentenze penali italiani (lettera c) la delega è ispirata in primo luogo a principi di massima semplificazione. Inoltre dovranno essere previste condizioni e forme del trasferimento delle procedure.

In materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con Stati membri dell'UE (lettera d), si prevede che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea possano essere eseguite nel terri-

torio dello Stato e che l'autorità giudiziaria italiana possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento.

Il comma 2 disciplina il procedimento di esercizio della delega, che vede anche il coinvolgimento delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 3-ter introduce modifiche agli articoli 708 e 714 del codice di procedura penale, in materia di estradizione per l'estero. La modifica dell'articolo 708, comma 5, codice di procedura penale, pone rimedio a una lacuna normativa segnalata dalla Cassazione e prevede un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del ministro da parte del competente giudice amministrativo. L'articolo, al comma 2, interviene poi sull'articolo 714 codice di procedura penale, inserendo il comma 4-bis con la previsione di uno specifico termine massimo di durata (tre mesi) delle misure coercitive per la fase successiva all'emissione del decreto ministeriale.

L'articolo 3-quater prevede la clausola di invarianza finanziaria e le disposizioni correttive per il caso in cui i decreti legislativi adottati determinino nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 4 dispone infine che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014.
C. 2977 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 maggio 2015.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che, nella seduta dello scorso 14 maggio, sono state accantonate tre proposte emendative del Governo, sulle quali si dovevano ancora esprimere le Commissioni competenti.

Si tratta, in particolare, degli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05, sui quali la Commissione Attività produttive ha espresso questa mattina parere favorevole, e dell'emendamento 10.1, sul quale la Commissione trasporti ha testé espresso parere favorevole.

Nella seduta odierna la Commissione procederà quindi alla votazione di queste tre proposte emendative, contenute nel fascicolo degli emendamenti allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 2*).

In qualità di relatore, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 10.1 e sugli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico*, esprime pareri conformi a quelli del relatore.

Antonino MOSCATT (PD), nell'esprimere, a nome del PD, parere favorevole sulle proposte emendative in discussione, coglie l'occasione per ringraziare il Governo per l'utile e proficuo lavoro svolto presso la Commissione trasporti nel corso dell'esame del disegno di legge europea. In quella sede il Governo ha infatti presentato un emendamento volto a riformulare alcuni identici emendamenti – uno dei quali a sua firma – in materia di costi

amministrativi a carico dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, dando così risposta concreta ad una questione di particolare complessità e delicatezza.

Sergio BATTELLI (M5S) rileva come l'articolo aggiuntivo 19.04 del Governo non appaia idoneo a risolvere la procedura di infrazione cui è riferito e chiede delucidazioni in proposito al sottosegretario Giacomelli.

Antonello GIACOMELLI, *sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico*, precisa che la proposta emendativa in questione interviene esattamente sui motivi che hanno determinato il contenzioso a livello europeo e consentirà pertanto la risoluzione della relativa procedura di infrazione.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, ricorda che su tale articolo aggiuntivo si è già espressa favorevolmente la Commissione attività produttive, competente sul merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, con distinte votazioni, l'emendamento 10.1 del Governo e gli articoli aggiuntivi 19.04 e 19.05 del Governo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, essendo così concluso l'esame degli emendamenti, avverte che il testo del provvedimento sarà trasmesso alla Commissione Bilancio, affinché questa si esprima sui profili di carattere finanziario del testo come modificato dagli emendamenti approvati dalla XIV Commissione. Auspica che il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea possa essere votato entro la settimana corrente.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.

Atto n. 154.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato il 22 aprile 2015.

Michele BORDO, *presidente*, avverte che non è stato ancora trasmesso alle Camere il parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in titolo; ne rinvia pertanto l'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

Atto n. 155.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato il 22 aprile 2015.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, benché sull'Atto sia pervenuto il prescritto parere della Conferenza Stato-regioni, ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, anche in considerazione dell'attività istruttoria ancora in corso da parte della Commissione ambiente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di azione di classe. (Nuovo testo C. 1335 Bonafede).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1335 Bonafede, recante « Disposizioni in materia di azione di classe;

richiamata la *Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione*, che definisce una serie di principi comuni non vincolanti relativi ai meccanismi di ricorso collettivo negli Stati membri, per permettere a cittadini e imprese di far valere i diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione in caso di violazione; obiettivo della Raccomandazione è garantire un approccio orizzontale coerente ai ricorsi collettivi nell'Unione europea, senza voler armonizzare gli ordinamenti degli Stati membri;

rilevato che, tra i principi specifici che i sistemi nazionali dovrebbero rispettare in base alla Raccomandazione, vi sono le disposizioni contenute alla sezione V che, al paragrafo 21, prevede che « la parte ricorrente dovrebbe essere costituita sulla base del consenso espresso delle persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio (principio dell'adesione, o *opt-in*). Qualunque eccezione a tale principio, *ex lege* o prevista mediante provvedimento del giudice, dovrebbe essere debitamente giustificata da motivi di buona amministrazione della giustizia »;

ricordato, sullo stesso tema, il paragrafo 23 della Raccomandazione, che pre-

vede che « le persone fisiche o giuridiche che pretendono di aver subito un pregiudizio nella stessa situazione di danno collettivo dovrebbero poter aderire alla parte ricorrente in qualunque momento prima che sia resa la pronuncia definitiva o che la causa sia altrimenti decisa validamente, se ciò non è contrario alla buona amministrazione della giustizia »;

viste le disposizioni che la proposta di legge in esame provvede a inserire nel codice di procedura civile con l'articolo 840-*sexies*, fissando il termine per l'adesione all'azione di classe a non oltre 180 giorni dalla sentenza che accoglie l'azione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, in conformità con quanto indicato dalla *Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013 relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione*, a riformulare il termine per l'adesione di cui al nuovo articolo 840-*sexies* c.p.c. allineandolo al carattere di definitività della sentenza che accoglie l'azione, per garantire che le adesioni all'azione di classe, pur se successive alla sentenza che definisce il giudizio, intervengano prima che la pronuncia stessa diventi definitiva.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. (C. 2977 Governo).

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

1. L'articolo 36, comma 6, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 131 è abrogato.

1. 01. Il Governo.

(Approvato)

ART. 4.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie, nonché di ogni altra funzione attribuita dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma è determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione al totale dei ricavi maturati dalle imprese nelle attività oggetto dell'autorizzazione generale ovvero della concessione di diritti d'uso ».

4. 11. La IX Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente ad utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale »;

b) alla lettera b), sostituire il numero 5) con il seguente:

« 5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale »;

c) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano il servizio a un numero di utenti pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti;

2) 75.500 euro per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000. ».

4. 13. La IX Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

c) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

« ART. 1-bis.

(Diritti amministrativi).

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, è il seguente:

a) nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri:

1) sull'intero territorio nazionale, 111.000 euro;

2) su un territorio avente fino a 50 milioni di abitanti, 25.000 euro;

3) su un territorio avente fino a 30 milioni di abitanti, 18.000 euro;

4) su un territorio avente fino a 15 milioni di abitanti, 9.000 euro;

5) su un territorio avente fino a 5 milioni di abitanti, 3.000 euro;

6) su un territorio avente fino a 1 milione di abitanti, 600 euro;

7) su un territorio avente fino a 500.000 mila abitanti, 300 euro ».

d) all'allegato n. 10, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

« ART. 2-bis.

(Contributi annui per i collegamenti in ponte radio).

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenuti al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

a) euro 2 per ogni Mhz nella gamma di frequenza superiore a 14 Ghz;

b) euro 4 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 Ghz e un valore pari o superiore a 10 Ghz;

c) euro 8 per ogni Mhz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 Ghz e un valore pari o superiore a 6 Ghz;

d) euro 16 per ogni Mhz nella gamma di frequenza inferiore a 6 Ghz ».

4. 14. La IX Commissione.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: « favore, nonché » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria ».

5. 2. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali – Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:

« 22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004 sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento, cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto se anteriori ».

7. 4. Il Governo.

(Approvato)

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'allegato IV, paragrafo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al punto 2.1, alinea, le parole: « di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B » sono sostituite dalle seguenti: « di categoria B »;

2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:

2.3 Equivalenze

2.3.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2.3.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.

2.3.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività ».

9. 1. *(Nuova formulazione)* Spessotto, Liuzzi, Carinelli, Dell'Orco, De Lorenzis, Paolo Nicolò Romano.

(Approvato)

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Governo.

(Approvato)

ART. 11.

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

ART. 11-bis.

(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU).

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità » sono soppresse;

b) all'articolo 41, comma 3, le parole: « o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni ».

11. 02. Il Governo.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso ART. 5-bis con il seguente:

ART. 5-bis. — *(Lavori vietati ai minori).* — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.

2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.

3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2.

15. 1. La XI Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis.

(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso Organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione 2014/4168).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di Organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali di detta assicurazione per i lavoratori autonomi e nella gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicu-

razioni con quelli maturati presso dette Organizzazioni internazionali.

2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.

3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentarsi all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi, invece, in cui un ex dipendente di un'Organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso un'Organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'Organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.

4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.

5. I periodi di lavoro presso l'Organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto ad una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima Organizzazione interna-

zionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'Organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale viene chiesto il riscatto.

6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

7. Lo scambio di informazioni e notizie con le Organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, potrà avvenire anche attraverso modalità informatiche.

8. I dati personali trasmessi saranno tenuti riservati e potranno essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, 456.000 per l'anno 2017, 590.000 per l'anno 2018, 695.000 per l'anno 2019, 895.000 per l'anno 2020, 1.260.000 per l'anno 2021, 1.655.000 per l'anno 2022, 2.085.000 per l'anno 2023, 2.610.000 per l'anno 2024, 3.260.000 per l'anno 2025, 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. 01. Il Relatore.

(Approvato)

ART. 17.

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione

n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE » apportare le seguenti modificazioni:

al comma 2 dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti lettere:

« *c-bis*) "aggregatore", un fornitore di servizi su richiesta che accorpa una pluralità di carichi utente di breve durata per venderli o metterli all'asta in mercati organizzati dell'energia;

c-ter) "diagnosi energetica", una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati ».

17. 02. Crippa, Battelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, per la risoluzione di rilievi di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2284 concernente l'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica).

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 « Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza ener-

getica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE « apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) Quando inviano contratti, modifiche contrattuali e fatture ai clienti finali o nei siti web destinati ai clienti individuali i distributori di energia, i gestori del sistema di distribuzione o le società di vendita di energia al dettaglio comunicano ai loro clienti in modo chiaro e comprensibile i recapiti dei centri indipendenti di assistenza ai consumatori, delle agenzie per l'energia o organismi analoghi, inclusi i relativi indirizzi internet, dove i clienti possono ottenere informazioni e consigli sulle misure di efficienza energetica disponibili, dei profili comparativi sui loro consumi di energia, nonché le specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche al fine di ridurre il consumo delle stesse. Tale elenco è sottoposto a un controllo annuale da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ».

17. 03. Crippa, Battelli.

(Approvato)

ART. 19.

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.

19. 12. La VIII Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) All'articolo 226 comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « possono

essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'Allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea* o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e in mancanza di queste agli standard europei fissati dal Comitato Europeo di Normalizzazione ».

19. 10. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

ART. 19-bis.

1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.

2. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma, la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta per ciascuno degli anni 2015-2017, di 80 milioni di euro.

19. 01. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante « CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

« ART. 19-bis.

(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere – Procedura di infrazione n. 2015/4014).

1. Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola "nazionale" aggiungere le seguenti parole: "fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 8"; ed al comma 7 dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, dopo la parola "italiano", aggiungere le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8" ».

19. 04. Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 19, aggiungere un nuovo Capo recante « CAPO VIII-bis – Disposizioni in materia di approvvigionamento energetico ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

ART. 19-bis.

(Disposizioni di corretta attuazione del terzo pacchetto energia. Procedura di infrazione 2014/2286).

1. Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 93/2011 è abrogato; di conseguenza perde efficacia il decreto ministeriale 27 febbraio 2013 recante il Regolamento, di cui all'articolo 16, comma

1 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Gestore trasmette annualmente all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e al Ministero dello sviluppo economico il piano decennale di sviluppo della rete che contiene misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza di approvvigionamento, tenendo conto anche dell'economicità degli investimenti e della tutela dell'ambiente. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, ricevuto il piano, lo pone in consultazione agli utenti della rete effettivi o potenziali secondo modalità aperte e trasparenti e rende pubblici i risultati della consultazione. »;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta la coerenza del piano decennale di sviluppo della rete con la strategia energetica nazionale di cui all'articolo 3, con i programmi infrastrutturali derivanti da accordi internazionali firmati dal Governo italiano, e con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la sicurezza degli approvvigionamenti di cui all'articolo 8. »;

4) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete contempla tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati nel corso della procedura consultiva e se esso sia coerente con il piano decennale di sviluppo non vincolante della rete a livello comunitario di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 715/2009. Se insorgono dubbi quanto alla coerenza con il piano di sviluppo della rete a livello comunitario, l'Autorità consulta l'Agenzia per la coope-

razione tra i regolatori nazionali dell'energia. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo piano decennale di sviluppo della rete.»;

5) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico effettua il monitoraggio dell'attuazione del piano decennale di sviluppo della rete. »;

6) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a lui imputabili, non realizza un investimento che, in base al piano decennale di sviluppo della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo, e nei casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso al sistema o allo sviluppo concorrenziale del mercato del gas naturale, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico impone al Gestore di realizzare gli investimenti in causa entro un termine definito, purché tale investimento sia ancora pertinente sulla base del più recente piano decennale di sviluppo della rete. »;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Le modalità di valutazione dei piani decennali di sviluppo, di cui ai commi precedenti, si applicano anche ai piani in corso di valutazione. »;

b) all'articolo 15, l'ultimo periodo del comma 5 è sostituito come segue: « l'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta le misure di cui all'articolo 16. »;

c) all'articolo 32, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità per l'energia elettrica e il gas », sono sopresse le seguenti parole: « , sulla base degli indirizzi del Ministero dello sviluppo economico, »;

d) all'articolo 37, il comma 3, è sostituito dal seguente:

« 3. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico individua le modalità e le condizioni delle importazioni ed esportazioni di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale, tenendo conto delle disposizioni adottate dal Ministro dello sviluppo economico in relazione agli impegni sull'utilizzo della capacità di transito di energia elettrica derivanti da atti e accordi internazionali e progetti comuni definiti con altri Stati. »;

e) all'articolo 43, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera j) della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, i consumatori ricevono un conguaglio definitivo a seguito di un eventuale cambio del fornitore di energia elettrica o di gas naturale non oltre sei settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore. »;

f) all'articolo 45 il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. « 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per violazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo non possono essere inferiori, nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa verticalmente integrata, o dal gestore di trasmissione, nell'ultimo esercizio chiuso prima dell'avvio del procedimento sanzionatorio. »;

2. dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« 7-bis. In caso di violazione persistente da parte del gestore del sistema di trasporto degli obblighi su di esso incombenti a norma della direttiva 2009/73/CE, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico assegna ad un gestore di trasporto indipendente tutti o alcuni specifici compiti del gestore del sistema di trasporto. ».

19. 05. Il Governo.

(Approvato)

ART. 20.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dandone opportuna comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

20. 1. La VIII Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 20-bis.

(Modifiche alla legge n. 234 del 2012).

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

« ART. 41-bis. — *(Fondo recepimento normativa europea).* — 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi ed in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a euro 10 milioni per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente

importo, delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 16 aprile 1987 e, quanto a euro 50 milioni annui, a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. 01. *(Nuova formulazione)* Il Governo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente Capo:

CAPO IX-bis.

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 20-bis.

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente comma:

« 9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, tra persone di elevata professionalità e comprovata esperienza. »;

b) all'articolo 31, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di » le parole: « due mesi » sono sostituite dalla seguenti: « quattro mesi »;

c) all'articolo 36, la rubrica è sostituita con la seguente: (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea).

Conseguentemente, al comma 1, sono inserite in principio le seguenti parole: Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e;

d) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle

regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. ».

20. 02. (Nuova formulazione) Il Relatore.

(Approvato)

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	103
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2014 ...	103

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza del Presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, all'audizione dell'amministratore delegato dell'ENI, dottor Claudio DESCALZI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente STUCCHI (LN-Aut), dai senatori ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), TOFALO (M5S), VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2014.

I deputati FERRARA (SEL) e VITELLI (SCpI) proseguono nell'illustrazione del documento all'ordine del giorno. Si svolge quindi una discussione nella quale intervengono il PRESIDENTE, il senatore ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi concluso l'esame della relazione.

La seduta termina alle 17.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Audizione dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
Comunicazioni del Presidente	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

Martedì 19 maggio 2015. – Presidenza del Presidente Alessandro BRATTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Audizione dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.

(*Svolgimento e conclusione*).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri.

Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il sena-

tore Paolo ARRIGONI (LN-Aut), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Piergiorgio CARRESCIA (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Domenico ARCURI, *amministratore delegato di Invitalia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Arcuri per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 29 aprile, del 7 maggio scorsi nonché in quella appena svoltasi, ha deliberato che la missione a Statte e a Taranto, già prevista

per lo scorso 28 aprile e poi rinviata, abbia luogo il 4 giugno 2015.

Secondo quanto stabilito nelle suddette riunioni, sarà effettuata una missione a Bussi e al porto di Ancona i giorni 28 e 29 maggio; una missione presso il SIR del Basso bacino del Chienti e presso Ascoli Piceno nelle giornate del 10 e dell'11 giugno 2015; una missione in Lombardia dal 15 al 18 giugno 2015. È stato inoltre stabilito che il sopralluogo presso il SIN della Valle del Sacco, già previsto per martedì 19 maggio 2015, abbia luogo in altra data.

Infine è stato deciso che una delegazione della Commissione effettui una missione a Ferrara dal 23 al 25 settembre

2015 anche per partecipare a Remtech 2015.

La seduta termina alle 15.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle 14.55 alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione della Vicepresidente della Società Sistema Museo, Simona Menci e del Direttore dell'area innovazione-education di Confindustria, Andrea Bairati (*Svolgimento e conclusione*).

Sulla pubblicità dei lavori 106

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 19 maggio 2015. — Presidenza della Presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.

Audizione della Vicepresidente della Società Sistema Museo, Simona Menci e del Direttore dell'area innovazione-education di Confindustria, Andrea Bairati.

(Svolgimento e conclusione).

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione all'ordine del giorno.

Antimo CESARO (SCpI), in qualità di proponente dell'indagine conoscitiva in oggetto, svolge un intervento introduttivo.

Simona MENCI, *Vicepresidente della Società Sistema Museo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Andrea BAI RATI, *Direttore dell'area innovazione-education di Confindustria*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Antimo CESARO (SCpI) e le senatrici Rosetta Enza BLUNDO (M5S) e Ornella BERTOROTTA (M5S).

Simona MENCI, *Vicepresidente della Società Sistema Museo* e Andrea BAI RATI, *Direttore dell'area innovazione-education di Confindustria*, replicano ai que-

siti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare la dottoressa Menci ed il dottor Andrea Bairati, per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata dal dottor Bai-

rati sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 1751 Businarolo (<i>Esame e rinvio</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

AUDIZIONI:

Audizione della Sottosegretaria di Stato al Ministero dello sviluppo economico, Simona Vicari, nell'ambito dell'esame congiunto, in sede di Atti dell'Unione europea, del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final), del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il protocollo di Parigi – Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 (COM(2015) 81 final), e del Pacchetto « Unione dell'energia » – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Raggiungere l'obiettivo del 10 per cento di interconnessione elettrica – Una rete elettrica europea pronta per il 2020 (COM(2015) 82 final)	10
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (<i>Deliberazione</i>)	12
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3098 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.	
Sulla pubblicità dei lavori	13
Audizione del Capo del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	13

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Nuovo testo C. 1460 Verini ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e III) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	13
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	21

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 Bonafede ed abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	16
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	22

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione del sistema di accoglienza e di identificazione ed espulsione nonché sui costi del fenomeno immigratorio. Doc. XXII n. 38 Fedriga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
ALLEGATO 3 (Emendamenti)	23
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. C. 3098 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	20

II Giustizia**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	24
ALLEGATO (Emendamenti riformulati)	30
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico. C. 1986 Campana, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2670 Iori</i>)	26
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	27

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	27
Sull'ordine dei lavori	29
AVVERTENZA	29

III Affari esteri e comunitari**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Variazione nella composizione della Commissione	31
Programma di lavoro della Commissione europea per il 2015 (COM(2014)910 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII-bis, n. 3).	
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1° luglio 2014-31 dicembre 2015 (10948/1/14 REV 1)) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO (Parere approvato dalla commissione)	39
AVVERTENZA	38

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Proposta di nomina del Generale di corpo d'armata Massimiliano Del Casale a presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate. Nomina n. 45 (<i>Esame e rinvio</i>)	41
---	----

RISOLUZIONI:

7-00413 Frusone: Sulla pubblicazione su <i>Internet</i> dei dati di interesse generale provenienti dagli istituti e centri della Difesa (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
ERRATA CORRIGE	44

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008-A e abb. (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 45
- Modifiche al codice di procedura civile e abrogazione dell'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 e abb. (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) 46

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (Rilievi alle Commissioni VIII e X) (*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 47

SEDE CONSULTIVA:

- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni vigenti. Emendamenti C. 2994-A (Parere all'Assemblea) (*Parere su emendamenti*) 48

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 51
- ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 66
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 57

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO DEI NOVE:

- Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. C. 2994-A Governo, e abb. C. 416 Caparini, C.1595 Antimo Cesaro, C. 1835 Cimbro, C. 2043 Vezzali, C. 2045 Carfagna, C. 2067 Coccia, C. 2291 Ascani, C. 2524 Centemero, C. 2630 Paglia, C. 2860 Iori, C. 2875 Di Benedetto, C. 2975 Chimienti 67

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004 Manlio Di Stefano ed altri (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 67

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010. C. 3055 Governo, approvato dal Senato (Alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 71

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole*) 73
- ALLEGATO (*Parere approvato sull'emendamento 10.1 del Governo*) 74

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Nuovo Trasporto Viaggiatori Spa (NTV), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (atto n. 159)	73
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. Emendamenti C. 2977 Governo (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole su emendamenti</i>) ...	76
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	77
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo	79
---	----

XII Affari sociali

AUDIZIONI:

Audizione del presidente dell'INPS, professor Tito Boeri, in ordine alle principali prestazioni di carattere assistenziale gestite dall'INPS, alle misure per la lotta alla povertà e alle relative prospettive di riforma. (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>).	80
--	----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Decreto-legge n. 51/2015: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. C. 3104 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Assolatte, Federalimentare, Federdistribuzione, Associazione nazionale cooperative di consumatori (ANCC-COOP) e Associazione nazionale cooperative tra dettaglianti (ANCD-CONAD), nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali (C. 3104 Governo)	85
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di azione di classe. Nuovo testo C. 1335 Bonafede (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	86
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. Nuovo testo C. 1460 Verini (Parere alle Commissioni II e III)	87
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2014. C. 2977 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
ALLEGATO 2 (Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati dalla Commissione)	92
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Atto n. 154 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra. Atto n. 155 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	90
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	103
Seguito dell'esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007, sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2014 ...	103
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
Audizione dell'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	104
Comunicazioni del Presidente	104
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale.	
Audizione della Vicepresidente della Società Sistema Museo, Simona Menci e del Direttore dell'area innovazione-education di Confindustria, Andrea Bairati (<i>Svolgimento e conclusione</i>).	
Sulla pubblicità dei lavori	106

